



News per i Clienti dello studio

N. 18
Del 29 Settembre 2025

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Lo scadenziario di Ottobre 2025

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirle uno **scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti** per il **mese di Ottobre 2025** in modo da poterle consentire una programmazione per adempiere a quelli di sua spettanza e, nel caso in cui non si avvalga dell'assistenza dello Studio per la trasmissione telematica dei Modelli F.24, possa così pianificare il ritiro presso la nostra segreteria.

1 ottobre 2025, Mercoledì

Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo settembre - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

Data: 1 ottobre 2025

Tributo: Imposta di registro

Soggetti obbligati: Conduttori di contratti di locazione, Locatori di immobili

Descrizione dell'adempimento:

Termine per:

- registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall'1.9.2025;
- pagare la relativa imposta. L'imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale.

L'imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti.

Lavoratori extracomunitari – Inizio presentazione delle domande di nulla osta all'assunzione - Anno 2025

Data: 1 ottobre 2025

Adempimento: Domanda al Ministero dell'Interno

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Data di inizio presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per il 2025 relativi ai lavoratori del settore turistico-alberghiero, in misura pari al restante 30% (art. 2 co. 6 del DL 145/2024).

In particolare le domande possono essere presentate dalle ore 9:00 dell'1.10.2025.

Le domande possono essere presentate fino a concorrenza delle quote o, comunque, entro il 31.12.2025.

Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio - Saldo e acconto IRAP - Regularizzazione del versamento con maggiorazione 0,4%

Data: 1 ottobre 2025

Tributo: IRAP

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Società di capitali

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'[art. 2364](#) co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2024 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per regolarizzare l'insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, con riferimento al modello IRAP 2025, la cui scadenza del termine, con la maggiorazione dello 0,4%, era l'1.9.2025 (il 30.8.2025 cadeva di domenica).

Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio - Saldo e acconto IRAP- Regularizzazione del versamento con maggiorazione 0,4%

Data: 1 ottobre 2025

Tributo: IRAP

Adempimento: Ravvedimento operoso

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Soggetti obbligati: Enti non commerciali

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'[art. 2364](#) co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2024 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per regolarizzare l'insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, con riferimento al modello IRAP 2025, la cui scadenza del termine, con la maggiorazione dello 0,4%, era l'1.9.2025 (il 30.8.2025 cadeva di sabato).

Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio - Saldo e acconto IRES - Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0,4%

Data: 1 ottobre 2025

Tributo: Imposte da modello

REDDITI Adempimento:

Ravvedimento operoso Soggetti

obbligati: Società di capitali

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'[art. 2364](#) co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2024 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per regolarizzare l'insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, con riferimento al modello REDDITI 2025, la cui scadenza del termine, con la maggiorazione dello 0,4%, era l'1.9.2025 (il 30.8.2025 cadeva di sabato).

Tale scadenza vale per:

- soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025;
- soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025 sussistendone l'obbligo;
- soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 31.7.2025 in seconda convocazione.

Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio - Saldo e acconto IRES- Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0,4%

Data: 1 ottobre 2025

Tributo: Imposte da modello REDDITI

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Enti non commerciali

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'[art. 2364](#) co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2024 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per regolarizzare l'insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, con riferimento al modello REDDITI 2025, la cui scadenza del termine, con la maggiorazione dello 0,4%, era l'1.9.2025 (il 30.8.2025 cadeva di sabato).

Tale scadenza vale per:

- soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025;
- soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025 sussistendone l'obbligo;
- soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 31.7.2025 in seconda convocazione.

2 ottobre 2025, Giovedì

Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni

Data: 2 ottobre 2025

Tributo: Antiriciclaggio

Soggetti obbligati: Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie

Descrizione dell'adempimento:

Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente, previa adesione al sistema di segnalazione *on-line*: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, effettuate dalla clientela.

Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati, deve essere inviata una segnalazione negativa.

Sono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali, senza limiti di importo:

- relative alla prestazione di servizi di pagamento e all'emissione e distribuzione di moneta elettronica;
- effettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;
- ad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini.

Sono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con:

- gli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d'Italia i dati aggregati, ad eccezione delle società fiduciarie;
- gli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;
- la Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia;
- le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.

Via Noto 6 - Milano - Tel. 02.56.81.65.80 - Fax 02.56.81.65.88 - email: info@csaserviziaziendaali.it

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

3 ottobre 2025, Venerdì

Libretto famiglia - Comunicazione dati prestazioni di lavoro occasionale

Data: 3 ottobre 2025

Adempimento: Comunicazione all'INPS

Soggetti obbligati: Utilizzatori del Libretto famiglia

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale l'utilizzatore deve comunicare all'INPS i dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale a cui ha fatto ricorso tramite Libretto Famiglia nel mese precedente.

Il Libretto Famiglia può essere utilizzato (entro specifici limiti) per prestazioni occasionali di persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività professionali o d'impresa, con riferimento a:

- piccoli lavori domestici;
- assistenza domiciliare di bambini e anziani;
- insegnamento supplementare.

Tra gli utilizzatori del Libretto Famiglia sono presenti anche le società sportive professionistiche che fruiscano delle attività degli steward negli impianti sportivi

5 ottobre 2025, Domenica

Imposta sugli intrattenimenti - Titoli di ingresso e abbonamenti - Annotazione nel prospetto

Data: 5 ottobre 2025

Tributo: Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti obbligati: Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco

Descrizione dell'adempimento:

Termine per annotare sull'apposito prospetto gli abbonamenti rilasciati nel mese precedente.

Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario.

I prospetti devono essere conformi con il provv. Agenzia delle Entrate [20.11.2002](#).

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

10 ottobre 2025, Venerdì

Cedolare secca - Riduzione o non effettuazione dell'acconto di novembre - Comunicazione al sostituto d'imposta

Data: 10 ottobre 2025

Tributo: Cedolare secca sulle locazioni

Soggetti obbligati: Persone fisiche

Descrizione dell'adempimento:

Termine per comunicare al sostituto d'imposta che nel mese di novembre effettua la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo alla cedolare secca:

- di non effettuare la trattenuta di tali somme;
- di trattenere tali somme in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, le imposte dovute nell'anno successivo dovrebbero ridursi).

Tale comunicazione può avvenire:

- sia nel caso in cui l'importo dell'acconto sia stato determinato in sede di elaborazione del modello 730 sulla base del c.d. "metodo storico";
- sia nel caso in cui il contribuente avesse già indicato nel modello 730 un diverso importo dell'acconto da versare, sulla base del c.d. "metodo previsionale".

Dirigenti - FASDAC – Versamento contributi terzo trimestre

Data: 10 ottobre 2025

Tributo: Contributi Fondi dei dirigenti

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al FASDAC e relativi al terzo trimestre dell'anno di riferimento (luglio, agosto e settembre).

Il Fondo fornisce l'assistenza sanitaria integrativa del Servizio Sanitario Nazionale a favore dei dirigenti rientranti nella sfera di applicazione del CCNL del Terziario, Trasporti, Alberghi, Agenzie Marittime e Magazzini Generali.

La contribuzione dovuta è determinata applicando le aliquote (differenti in relazione all'adesione dell'azienda alle associazioni firmatarie del contratto) alla retribuzione convenzionale, entrambe annualmente stabilite dai contratti collettivi.

Dirigenti - Fondo Antonio Pastore – Versamento contributi terzo trimestre

Data: 10 ottobre 2025

Tributo: Contributi Fondi dei dirigenti

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Via Noto 6 - Milano - Tel. 02.56.81.65.80 - Fax 02.56.81.65.88 - email: info@csaserviziazienda.it

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al Fondo Antonio Pastore e relativi al terzo trimestre dell'anno di riferimento.

L'Associazione Antonio Pastore è l'ente bilaterale che ha il ruolo di organizzare forme di previdenza integrativa individuale e di garanzie di rischio in favore dei dirigenti rientranti nella sfera di applicazione del CCNL del Terziario, Trasporti, Alberghi, Agenzie Marittime e Magazzini Generali.

Dirigenti - Fondo Mario Negri – Versamento contributi terzo trimestre

Data: 10 ottobre 2025

Tributo: Contributi Fondi dei dirigenti

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al Fondo Mario Negri e relativi al terzo trimestre dell'anno di riferimento.

Il Fondo gestisce i trattamenti previdenziali complementari previsti dai CCNL dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali, stipulati tra Manageritalia e Confcommercio, Confetra e le Organizzazioni aderenti alle due Confederazioni.

La contribuzione dovuta, calcolata sulle retribuzioni convenzionali annue stabilite dai contratti collettivi, è composta da:

- un contributo ordinario;
- un contributo integrativo.

Esonero dall'assunzione di disabili – Contributo esonerativo – Versamento

Data: 10 ottobre 2025

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Datori di
lavoro

Descrizione

dell'adempimento

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Termine entro il quale versare il contributo esonerativo per i datori di lavoro che autocertificano l'esonero dall'obbligo di assunzione di lavoratori disabili (*ex art. 3 della L. 68/99*), con riferimento a lavoratori addetti in lavorazioni a rischio elevato.

L'adempimento riguarda l'esonero del trimestre solare in corso.

INPS – Lavoratori domestici – Versamento contributi terzo trimestre

Data: 10 ottobre 2025

Tributo: Contributi INPS lavoratori dipendenti

Soggetti obbligati: Datori di lavoro domestico

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale il datore di lavoro domestico deve effettuare il pagamento dei contributi dovuti nel terzo trimestre dell'anno (luglio, settembre e ottobre).

L'importo del contributo è determinato in relazione:

- alla tipologia di rapporto di lavoro (tempo indeterminato o determinato);
- importo della retribuzione oraria;
- orario di lavoro.

Nel dettaglio, il contributo è:

- fisso, se l'orario di lavoro supera le 24 ore settimanali;
- commisurato a tre fasce di retribuzione effettiva se l'orario di lavoro non supera le 24 ore settimanali.

In concomitanza con il pagamento trimestrale dei contributi previdenziali avviene anche il versamento dei contributi contrattuali alla CAS.SA. COLF.

Annualmente l'INPS stabilisce, con apposita circolare, l'importo dei contributi dovuti.

IRPEF - Riduzione o non effettuazione dell'acconto di novembre - Comunicazione al sostituto d'imposta

Data: 10 ottobre 2025

Tributo: IRPEF

Soggetti obbligati: Persone fisiche

Descrizione dell'adempimento:

Termine per comunicare al sostituto d'imposta che nel mese di novembre effettua la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all'IRPEF:

- di non effettuare la trattenuta di tali somme;
- di trattenere tali somme in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perchè, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell'anno successivo dovrebbero ridursi).

Tale comunicazione può avvenire:

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

- sia nel caso in cui l'importo dell'acconto sia stato determinato in sede di elaborazione del modello 730 sulla base del c.d. "metodo storico";
- sia nel caso in cui il contribuente avesse già indicato nel modello 730 un diverso importo dell'acconto da versare, sulla base del c.d. "metodo previsionale".

Prestazione universale - Documentazione utile per la rendicontazione – Trasmissione all'INPS

Data: 10 ottobre 2025

Adempimento: Comunicazione all'INPS

Soggetti obbligati: Persone fisiche

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale l'interessato deve rendere disponibile all'INPS la documentazione utile per la rendicontazione a supporto della domanda per la prestazione universale ex art. 34 del DLgs. 29/2024, relativamente al trimestre luglio/settembre.

In particolare, la documentazione deve essere resa entro 30 giorni dalla notifica dell'accoglimento della domanda per il pagamento degli arretrati (ovvero dei mesi che intercorrono tra la presentazione della domanda e la data di accoglimento), ovvero secondo il calendario di seguito riportato ai fini del mantenimento del riconoscimento della quota integrativa:

- 10 luglio per il trimestre aprile/giugno;
- 10 ottobre per il trimestre luglio/settembre;
- 10 gennaio per trimestre ottobre/dicembre;
- 10 aprile per il trimestre gennaio/marzo.

13 ottobre 2025, Lunedì

Prelievo erariale unico (PREU) - Bimestre settembre-ottobre - Secondo versamento

Data: 13 ottobre 2025

Tributo: Prelievo erariale unico (PREU)

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Concessionari di apparecchi da gioco

Descrizione dell'adempimento:

Secondo versamento del PREU:

- per il periodo contabile settembre-ottobre; in misura pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile maggio-giugno.

La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

I soggetti interessati sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'[art. 110](#) co. 6 del TULPS.
In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

14 ottobre 2025, Martedì

IVA - Mese di giugno - Regularizzazione del versamento

Data: 14 ottobre 2025

Tributo: IVA

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA in regime mensile

Descrizione dell'adempimento:

Regularizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di giugno, la cui scadenza del termine era il 16.7.2025.

Ritenute e addizionali - Mese di giugno - Regularizzazione del versamento

Data: 14 ottobre 2025

Tributo: Ritenute alla fonte

Adempimento: Ravvedimento

operoso Soggetti obbligati:

Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Regularizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di giugno, la cui scadenza del termine era il 16.7.2025.

15 ottobre 2025, Mercoledì

Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Movimentazioni di denaro contante

Data: 15 ottobre 2025

Tributo: Antiriciclaggio

Soggetti obbligati: Banche, Intermediari finanziari, Poste

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Descrizione dell'adempimento:

Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni contenenti i dati relativi:

- a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro;
- eseguite nel secondo mese precedente;
- a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.

Qualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante deve essere inviata una comunicazione negativa.

Autofatture di acquisto intracomunitarie - Operazioni effettuate nel mese di luglio 2025 - Emissione

Data: 15 ottobre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di settembre 2025 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di luglio 2025.

Autofatture integrative di acquisto intracomunitarie - Emissione

Data: 15 ottobre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente.

Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente - Registrazione delle fatture

Data: 15 ottobre 2025

Tributo: IVA

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Termine per annotare nell'apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse nel mese precedente, con riferimento al medesimo mese.

Comunicazione delle operazioni transfrontaliere - Trasmissione dei dati tramite Sdi

Data: 15 ottobre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Termine per trasmettere, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica.

Il file XML trasmesso al SdI deve essere conforme alle specifiche tecniche della fattura elettronica (versione 1.7 e seguenti), approvate con provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2021 n. [374343](#).

Contribuenti "supersemplificati" - Proventi commerciali - Annotazione nel prospetto riepilogativo

Data: 15 ottobre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco

Descrizione dell'adempimento:

Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente.

Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa:

- nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente;
- nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche;
- nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l'altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il prospetto, il volume d'affari e i beni ammortizzabili.

Contribuenti "supersemplificati" - Proventi commerciali - Annotazione nel prospetto riepilogativo

Data: 15 ottobre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Associazioni senza scopo di lucro

Descrizione dell'adempimento:

Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente.

Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa:

- nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente;
- nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche;
- nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l'altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il prospetto, il volume d'affari e i beni ammortizzabili.

Decontribuzione delle lavoratrici con figli – Comunicazione codici fiscali dei figli con applicativo INPS - Inizio

Data: 15 ottobre 2025

Adempimento: Comunicazione all'INPS

Soggetti obbligati: Lavoratori

Descrizione dell'adempimento:

Inizia la possibilità per le lavoratrici madri di poter comunicare all'INPS i codici fiscali dei figli ai fini dell'accesso alla decontribuzione totale ex L. 213/2023, qualora l'agevolazione sia stata esposta per la prima volta nel flusso UniEmens di competenza agosto 2025.

L'invio può avvenire infatti decorsi 45 giorni dalla fine del mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto nei flussi UniEmens, per la prima volta, i codici relativi all'esonero in oggetto.

L'adempimento riguarda le lavoratrici:

- che già fruiscono dell'esonero;
- per le quali risultano presenti, negli archivi dell'INPS, i flussi di denuncia UniEmens nei quali il datore di lavoro, pur avendo esposto l'esonero spettante con gli appositi codici di conguaglio, non abbia indicato i codici fiscali dei figli.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Fatture di acquisto intracomunitarie - Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite

Data: 15 ottobre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.

Le fatture relative agli acquisti intracomunitari sono annotate secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera.

Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Registrazione nel documento riepilogativo

Data: 15 ottobre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA in regime mensile

Descrizione dell'adempimento:

Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro.

Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere:

- i numeri delle fatture cui si riferisce;
- l'imponibile complessivo;
- l'IVA distinta per aliquota.

Fatture emesse - Annotazione nell'apposito registro

Data: 15 ottobre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Annotazione delle fatture emesse nell'apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese.

Fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi - Emissione

Data: 15 ottobre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Termine per emettere le fatture relative:

- alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente;
- alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;
- alle prestazioni di servizi "generiche" rese nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta ex [art. 7-ter](#) del DPR 633/72;
- alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall'Unione europea, effettuate nel mese precedente;
- alle cessioni intracomunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente.

Operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia - Trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate

Data: 15 ottobre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

- dei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
- in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

- le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
- gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.

Operazioni fatturate nel mese precedente - Annotazione nei registri o nel prospetto riepilogativo

Data: 15 ottobre 2025

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Enti non commerciali

Descrizione dell'adempimento:

Termine per annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente:

- nei registri previsti ai fini IVA;
- ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati" (regime attualmente abrogato).

Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso.

Scontrini e ricevute fiscali - Annotazione sul registro dei corrispettivi

Data: 15 ottobre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

Possono applicare l'agevolazione, prevista dall'[art. 6](#) co. 4 del DPR 695/96, i soggetti esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

16 ottobre 2025, Giovedì

Addizionale del 10% per il settore finanziario - Bonus e stock options corrisposti a dirigenti e amministratori - Versamento

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Addizionale

del 10% Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Soggetti operanti nel settore finanziario

Descrizione dell'adempimento:

Versamento dell'addizionale del 10% applicata agli emolumenti variabili della retribuzione corrisposti sotto forma di bonus e stock options, a quei soggetti caratterizzati da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, cioè:

- ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario (anche qualora prestino la propria attività

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

lavorativa all'estero);

- ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore finanziario (es. amministratori).

L'aliquota del 10% costituisce una tassazione aggiuntiva, ma distinta dall'applicazione dell'IRPEF ordinaria. L'addizionale è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione del bonus o delle stock options. Il prelievo deve essere effettuato al momento dell'erogazione della parte del premio che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.

Qualora le componenti variabili siano corrisposte in più rate, l'addizionale si applica nel momento in cui si verifica il superamento dell'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.

Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento dei conguagli per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Addizionali comunali IRPEF

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili.

Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento della rata dell'acconto per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Addizionali comunali IRPEF

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili.

L'acconto dell'addizionale comunale è:

- pari al 30% dell'addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell'aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell'anno precedente;
- trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.

Il saldo è determinato all'atto delle operazioni di congruaggio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre.

Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento della rata relativa ai congruaggi di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Addizionali comunali IRPEF

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai congruaggi di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili.

Addizionali regionali all'IRPEF - Versamento dei congruaggi per cessazione rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Addizionali regionali IRPEF

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai congruaggi effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

Addizionali regionali all'IRPEF - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Addizionali regionali IRPEF

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

Artigiani – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento terza, quarta o quinta rata

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Contributi INPS artigiani e commercianti

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Artigiani

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale gli artigiani, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, devono effettuare il versamento della quarta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.7.2025) o della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2025) del:

- saldo dei contributi per l'anno precedente;
- primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

L'adempimento riguarda anche il versamento della terza rata per i soggetti che beneficiano della proroga al 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0,4%) ex art. 13 del DL 84/2025 o il versamento della quarta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata il 21.7.2025. Trattasi dei soggetti che

- svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011).
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

L'adempimento riguarda gli artigiani titolari e non di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.

Associanti in partecipazione - Versamento dei contributi alla Gestione separata INPS

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Contributi INPS Gestione separata

Soggetti obbligati: Associanti in partecipazione

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sugli utili erogati nel mese precedente da parte di associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro.

Il contributo è ripartito nella misura del 55% a carico dell'associante e del 45% dell'associato e il versamento avviene ad opera dell'associante.

Tale forma contrattuale non può essere più stipulata, rimangono attivi i contratti in essere alla data del 25.6.2015 (fino alla loro naturale cessazione).

Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.

Avviamento commerciale e contributi pubblici - Compensi - Versamento delle ritenute operate

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Ritenute alla

fonte Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Via Noto 6 - Milano - Tel. 02.56.81.65.80 - Fax 02.56.81.65.88 - email: info@csaserviziazienda.it

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Versamento delle ritenute alla fonte:

- del 15% sui compensi per la perdita di avviamento;
- del 4%, da parte di Regioni, Province, Comuni e enti pubblici e privati sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.

Borse di studio e assegni - Versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Contributi INPS Gestione separata

Soggetti obbligati: Soggetti che hanno erogato borse di studio, assegni di ricerca o assegni per attività di tutoraggio

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente.

Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.

Collaboratori coordinati e continuativi - Versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Contributi INPS Gestione separata

Soggetti obbligati: Committenti di prestazioni di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative.

Il contributo è ripartito tra:

- committente (2/3);
- collaboratore (1/3).

Il versamento dell'intero contributo è a carico del solo committente.

Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.

Commercianti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento terza, quarta o quinta rata

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Contributi INPS artigiani e commercianti

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Commercianti

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i commercianti, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, devono effettuare il versamento della quarta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.7.2025) o della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2025) del:

- saldo dei contributi per l'anno precedente;
- primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.

L'adempimento riguarda anche il versamento della terza rata per i soggetti che beneficiano della proroga al 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0,4%) ex art. 13 del DL 84/2025 o il versamento della quarta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata il 21.7.2025. Trattasi dei soggetti che

- svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011).
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

L'adempimento riguarda i commercianti titolari e non di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.

Contratti di appalto di opere o servizi - Corrispettivi dovuti per prestazioni - Versamento delle ritenute operate

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Ritenute alla

fonte Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di settembre sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi:

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

- effettuate nell'esercizio di impresa;
- oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'[art. 67](#) co. 1 lett. i) del TUIR.

Il condominio committente, in qualità di sostituto d'imposta, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'appaltatore percipiente.

La disciplina prevede inoltre che:

- il condominio, in qualità di sostituto d'imposta, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro;
- il condominio è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.

Al fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro, al di sotto della quale le ritenute operate all'atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese.

Il condominio può, comunque, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tale ipotesi, non è prevista l'irrogazione di sanzioni poiché:

- detta condotta non arreca alcun pregiudizio all'Erario;
- la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute.

Contratti di locazione breve - Corrispettivi lordi - Versamento delle ritenute operate

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Ritenute alla

fonte Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Intermediari immobiliari

Descrizione dell'adempimento:

Versamento delle ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.

L'[art. 4](#) co. 5 del DL 50/2017 dispone che gli intermediari devono operare, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21%, a titolo di acconto, ove:

- incassino i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi;
- o intervengano nel pagamento del canone di locazione o sublocazione o dei corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi.

La ritenuta va operata all'atto del pagamento al locatore. Ne deriva che:

- l'intermediario deve operare la ritenuta solo nel momento in cui paga il canone al locatore;
- ove il conduttore paghi direttamente al locatore, non si configura l'obbligo di ritenuta.

La ritenuta deve essere operata sull'importo del canone o corrispettivo lordo come indicato nel contratto di locazione breve.

Contribuenti minimi - Versamento IVA relativa a operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: IVA

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Contribuenti minimi

Descrizione dell'adempimento:

Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese di settembre.

Si tratta in linea generale delle seguenti tipologie di operazioni:

- prestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;
- acquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/93;
- acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72.

Contributo TFR - Versamento al Fondo Tesoreria

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Quote TFR Fondo Tesoreria

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare il versamento al Fondo Tesoreria del contributo TFR relativo al periodo di retribuzione del mese precedente.

Sono tenuti al versamento i datori di lavoro:

- del settore privato;
- con almeno 50 addetti (nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ad eccezione dei lavoratori a tempo parziale il cui computo segue regole specifiche).

Il requisito dimensionale di 50 addetti deve verificarsi con riferimento alla media:

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

- annua dei dipendenti nel 2006, per le aziende in attività al 31.12.2006;
- dell'anno solare di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 31.12.2006.

L'importo del contributo corrisponde alla quota di TFR che viene mantenuto in azienda dai lavoratori dipendenti e non versato ai Fondi pensione.

I dati relativi alla quota versata sono poi indicati nella denuncia UniEmens del periodo di retribuzione.

Dividendi - Trimestre precedente - Versamento delle ritenute operate

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Ritenute alla

fonte Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento delle ritenute alla fonte:

- operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre precedente;
- corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre precedente.

Con riferimento ai dividendi distribuiti ai soggetti non imprenditori, la L. [205/2017](#) ha equiparato la tassazione degli utili qualificati a quella degli utili non qualificati, prevedendo l'applicazione generalizzata della ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

Esperti contabili – Versamento contributi minimi

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Contributi Cassa Ragionieri

Soggetti obbligati: Esperti contabili

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Ragionieri (CNPR) devono effettuare il versamento della sesta rata dei contributi minimi.

La contribuzione minima, il cui importo varia in funzione dello status dell'iscritto, è composta da:

- contributo soggettivo;
- contributo soggettivo supplementare;
- contributo integrativo;
- contributo di maternità.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Imposta sugli intrattenimenti e IVA - Pagamento degli importi dovuti

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Imposta sugli intrattenimenti

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Imprese

Descrizione dell'adempimento:

Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfetari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati nel mese precedente.

I proventi derivanti dagli apparecchi senza vincita in denaro sono assoggettati:

- all'imposta sugli intrattenimenti, determinata su un importo forfetario;
- nonché all'IVA liquidata in modo forfetario sullo stesso imponibile rilevante per l'imposta sugli intrattenimenti.

Giornalisti - Denuncia contributiva mensile – Trasmissione all'INPGI

Data: 16 ottobre 2025

Adempimento: Denunce retributive e contributive

Soggetti obbligati: Committenti di prestazioni di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i committenti devono trasmettere all'INPGI la denuncia contributiva mensile dei compensi erogati nel mese precedente, relativa ai giornalisti che svolgono l'attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Giornalisti - Denuncia contributiva mensile alla CASAGIT

Data: 16 ottobre 2025

Adempimento: Denunce retributive e contributive

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i datori di lavoro devono trasmettere alla CASAGIT la denuncia contributiva mensile relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente ai propri dipendenti, giornalisti professionisti, praticanti e giornalisti pubblicisti (questi ultimi purché il rapporto di lavoro si configuri a tempo pieno).

Giornalisti - Versamento contributi alla CASAGIT

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Contributi CASAGIT

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i datori di lavoro devono effettuare il versamento dei contributi dovuti alla CASAGIT con riferimento al periodo di paga del mese precedente e ai giornalisti che svolgono l'attività mediante un rapporto di lavoro subordinato.

Giornalisti – Versamento contributi all'INPGI

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Contributi INPGI

Soggetti obbligati: Committenti di prestazioni di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all'INPGI e relativi ai compensi corrisposti nel mese precedente ai giornalisti che svolgono l'attività mediante un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

L'importo da versare comprende sia la quota a carico del committente (2/3) sia la quota a carico del collaboratore (1/3).

Infermieri – Imposta sostitutiva sugli straordinari – Versamento

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Imposta sostitutiva

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale il datore di lavoro (sostituto d'imposta) può effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali (comunale e regionale) del 5% per i compensi per lavoro straordinario erogati nel mese precedente agli infermieri.

L'imposta sostitutiva riguarda:

- gli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale;
- i compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 47 del CCNL del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, stipulato il 2.11.202

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Interessi e altri redditi di capitale - Versamento delle ritenute operate

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Ritenute alla

fonte Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi). Rientrano tra i redditi di capitale ex [art. 44](#) del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell'impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili.

La nozione di "impiego di capitale" presuppone la natura finanziaria di quest'ultimo. Qualora i beni "impiegati" abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza.

Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi.

I sostituti d'imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta:

- del 26% sugli interessi ed altri proventi;
- del 26%, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti;
- del 26% sugli altri redditi di capitale.

Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale:

- le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, di cui all'[art. 26](#) co. 1 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti;
- le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all'[art. 26](#) co. 2 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono maturati, ancorché non corrisposti.

Interessi su conti correnti e depositi - Versamento della seconda rata dell'acconto sulle ritenute alla fonte

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Ritenute alla

fonte Adempimento:

Versamento

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Soggetti obbligati: Banche, Poste

Descrizione dell'adempimento:

Termine per il versamento della seconda rata dell'acconto sulle ritenute relative agli interessi corrisposti ai titolari di conti correnti, depositi e buoni fruttiferi, pari al 45% delle ritenute complessivamente versate per il periodo d'imposta precedente.

Isopensione - Versamento della provvista anticipata mensile

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Provvista anticipata mensile

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine per effettuare il pagamento della provvista anticipata mensile da parte dei datori di lavoro e relativa ai lavoratori che beneficiano di misure legate all'esodo anticipato. In particolare:

- prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all'art. 4 co. 1-7-ter della L. 92/2012 (c.d. "Isopensione");
- assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà di cui all'art. 26 del DLgs. 148/2015.

Tali prestazioni sono infatti gestite dall'Istituto di previdenza con finanziamento a carico dei datori di lavoro.

Le somme relative alla provvista anticipata mensile devono essere disponibili sulla contabilità speciale della Sede del finanziamento il primo giorno bancabile successivo al giorno 15 del mese. Se il giorno 15 non è bancabile, il termine si intende anticipato al giorno bancabile immediatamente precedente.

IVA - Liquidazione e versamento

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: IVA

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA in regime mensile

Descrizione dell'adempimento:

Liquidazione dell'IVA relativa al mese di settembre e versamento dell'IVA a debito. Il contribuente determina la differenza tra:

- l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili;
- l'ammontare dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

La disciplina prevede che:

- se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo;
- il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno.

IVA - Mese di agosto - Regularizzazione del versamento

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: IVA

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA in regime mensile

Descrizione dell'adempimento:

Regularizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di agosto, la cui scadenza del termine era il 16.9.2025.

Lavoratori autonomi occasionali - Versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Contributi INPS Gestione separata

Soggetti obbligati: Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale effettuare il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente a lavoratori autonomi occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.

L'imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo eccedente i 5.000,00 euro erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese a carico del committente ed indicate nella ricevuta.

Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.

Lavoratori dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi ex ENPALS all'INPS

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Contributi INPS ex ENPALS

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i datori di lavoro dello spettacolo e dello sport, anche laddove operino in qualità di committenti, sono tenuti al versamento dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), e delle contribuzioni minori, relativi al mese precedente, in favore dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) e al Fondo pensioni dei lavoratori sportivi (FPSP).

Lavoratori dipendenti - Versamento dei contributi previdenziali all'INPS

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Contributi INPS lavoratori dipendenti

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente. Il contributo:

- è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro;
- è determinato applicando l'aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all'imponibile previdenziale;
- è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore).

Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l'importo dei contributi da versare.

Lavoratori sportivi – Versamento dei contributi al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi dell'INPS

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Contributi INPS

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi dell'INPS, relativamente alle retribuzioni o compensi erogati nel mese precedente.

Al Fondo sono iscritti:

- i lavoratori subordinati dell'area del dilettantismo e del professionismo;
- gli autonomi e i co.co.co. dell'area del professionismo.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

L'obbligo contributivo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) al FPSP e i correlati oneri di natura informativa sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa della quota a carico del lavoratore.

Lavoro sportivo nell'area del dilettantismo – Collaborazioni coordinate e continuative – Versamento dei contributi alla Gestione separata INPS

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Contributi INPS Gestione separata

Soggetti obbligati: Committenti di prestazioni di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi alla Gestione separata INPS per i rapporti di co.co.co. del settore dilettantistico, in relazione ai compensi erogati nel mese precedente. Rientrano nell'obbligo anche:

- le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di cui all'art. 37 del DLgs. 36/2021;
- i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita.

Per i co.co.co., l'onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore. L'aliquota base applicabile ai fini contributivi per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata INPS è pari al:

- 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione);
- 25% (aliquota IVS), se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.

Per tali lavoratori si applicano anche le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro.

Sono previste anche le seguenti agevolazioni:

- le aliquote contributive ai fini previdenziali si applicano sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui;
- fino al 31.12.2027, la contribuzione IVS per co.co.co. e professionisti con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo (la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro).

Mance del personale dei settori alberghiero e della ristorazione – Versamento imposta sostitutiva

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Imposta
sostitutiva

Adempimento:

Versamento

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale il sostituto d'imposta deve versare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori nel mese precedente.

L'imposta è applicata:

- entro il limite del 30% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro;
- solamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della L. 287/91, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 75.000 euro nel periodo d'imposta precedente.

Modello REDDITI - Versamento rateale degli importi dovuti a saldo o in acconto

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Rateizzazione imposte da modello REDDITI

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Società di persone, Società semplici

Descrizione dell'adempimento:

Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi. L'adempimento riguarda nello specifico:

- la quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;
- la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;
- la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025, senza la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- la terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2025.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2025.

Pescatori autonomi - Versamento del contributo mensile

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Contributi INPS pescatori autonomi

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Soggetti obbligati: Pescatori autonomi

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche non associati in cooperativa, devono effettuare il versamento del contributo INPS relativo al mese precedente.

I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla L. 250/58 e, pertanto, sono tenuti a versare un contributo mensile calcolato sul salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Premi di lavoratori del settore privato - Premi di produttività - Versamento dell'imposta sostitutiva

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Imposta sostitutiva premi di produttività

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i sostituti d'imposta sono tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell'impresa.

Per le somme erogate nel corso degli anni 2025, 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva è ridotta al 5%. Destinatari dell'agevolazione sono i lavoratori del settore privato:

- con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati);
- titolari, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva:

- le somme devono essere erogate "in esecuzione" dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del DLgs. 81/2015;
- nel periodo congruo deve essere stato realizzato l'incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

Premi e vincite - Versamento delle ritenute operate

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Ritenute alla

fonte Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Descrizione dell'adempimento:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.

Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 25,82 euro; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

L'aliquota della ritenuta è stabilita nella misura del:

- 10% per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza;
- 20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe;
- 25% in ogni altro caso.

Professionisti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento terza, quarta o quinta rata

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Contributi INPS Gestione separata

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, devono effettuare il versamento della quarta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.7.2025) o della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2025) del:

- saldo dei contributi per l'anno precedente;
- primo acconto dei contributi per l'anno in corso.

L'adempimento riguarda anche il versamento della terza rata per i soggetti che beneficiano della proroga al 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0,4%) ex art. 13 del DL 84/2025 o il versamento della quarta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata il 21.7.2025. Trattasi dei soggetti che

- svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011).
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Provvigioni - Versamento delle ritenute operate

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Ritenute alla

Via Noto 6 - Milano - Tel. 02.56.81.65.80 - Fax 02.56.81.65.88 - email: info@csaserviziazienda.it

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

fonte Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di settembre sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

Di regola, la ritenuta a titolo d'acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF). La disciplina prevede che:

- i sostituti d'imposta effettuano il versamento delle ritenute se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro;
- se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;
- il sostituto d'imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.

La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell'esercizio della propria attività, l'agente, mediatore, ecc.:

- non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal [DM 16.4.83](#)): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l'11,5% delle intere provvigioni);
- si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal [DM 16.4.83](#)): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni).

L'effettuazione della ritenuta d'acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.

Ragionieri – Versamento contributi minimi

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Contributi Cassa Ragionieri

Soggetti obbligati: Ragionieri

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Ragionieri (CNPR) devono effettuare il versamento della sesta rata dei contributi minimi.

La contribuzione minima, il cui importo varia in funzione dello status dell'iscritto, è composta da:

- contributo soggettivo;
- contributo soggettivo supplementare;
- contributo integrativo;
- contributo di maternità.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - Versamento delle ritenute operate

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Ritenute alla
fonte Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

Sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggette a tassazione separata, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%.

Redditi di lavoro autonomo e redditi diversi - Versamento delle ritenute operate

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Ritenute alla
fonte Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di settembre sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. [67](#) co. 1 lett. 1) del TUIR.

La disciplina prevede che:

- i sostituti d'imposta effettuano il versamento delle ritenute se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro;
- se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;
- il sostituto d'imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Redditi di lavoro dipendente - Versamento delle ritenute operate

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Ritenute alla

fonte Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).

I sostituti d'imposta devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

Ritenute e addizionali - Mese di agosto - Regularizzazione del versamento

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Ritenute alla fonte

Adempimento: Ravvedimento

operoso Soggetti obbligati:

Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Regularizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di agosto, la cui scadenza del termine era il 16.9.2025.

Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Rateizzazione

IRAP Adempimento:

Versamento

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Soggetti obbligati: Società di persone

Descrizione dell'adempimento:

Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi. L'adempimento riguarda nello specifico:

- la quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;
- la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;
- la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025, senza la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- la terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- con riferimento alla dichiarazione IRAP 2025.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2025.

Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Rateizzazione

IRAP Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali

Descrizione dell'adempimento:

Versamento, da parte di soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

L'adempimento riguarda nello specifico:

- la quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;
- la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;
- la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025, senza la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- la terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- con riferimento alla dichiarazione IRAP 2025.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2025.

Saldo e acconto IRES - Versamento rateale degli importi dovuti

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Rateizzazione imposte da modello REDDITI

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Enti commerciali

Descrizione dell'adempimento:

Versamento, da parte di soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi. L'adempimento riguarda nello specifico:

- la quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;
- la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;
- la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025, senza la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- la terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2025.

Tale scadenza vale per:

- soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025;
- soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2025 sussistendone l'obbligo;
- soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2025.

Saldo e acconto IRES - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Rateizzazione imposte da modello REDDITI

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Enti non commerciali, Società di capitali

Descrizione dell'adempimento:

Versamento, da parte di soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

L'adempimento riguarda nello specifico:

- la quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;
- la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;
- la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025, senza la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- la terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2025.

Tale scadenza vale per:

- soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025;
- soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2025 sussistendone l'obbligo;
- soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2025.

Saldo e acconto IRPEF, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari, cedolare secca sulle locazioni, tassazione separata, IVIE e IVAFE - Versamento rateale

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Rateizzazione imposte da modello REDDITI

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Persone fisiche

Descrizione dell'adempimento:

Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi. L'adempimento riguarda nello specifico:

- la quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;
- la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;
- la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025, senza la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;

- la terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2025.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2025.

Saldo IVA relativo al 2024 - Versamento rateale

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: IVA

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Versamento della rata del saldo IVA relativo al 2024, risultante dalla dichiarazione IVA 2025. L'adempimento riguarda nello specifico:

- l'ottava rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 17.3.2025;
- la quinta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025 (con la maggiorazione dell'1,6%);
- la quarta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025 (con la maggiorazione dell'1,6%);
- la quarta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025 (con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulla maggiorazione dell'1,6%);
- la terza rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025 (con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulla maggiorazione dell'1,6%).

Il saldo IVA risultante dalla dichiarazione può essere versato in forma rateale corrispondendo l'interesse annuo del 4% (0,33% mensile). Gli interessi sono calcolati in modo forfetario, a prescindere dal giorno effettivo di versamento, considerando il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive. Il computo dei giorni è effettuato in base all'anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni).

Il pagamento avviene in rate mensili di pari importo e la rateazione deve completarsi entro il 16 dicembre.

Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Rateizzazione

IRAP Adempimento:

Versamento

Via Noto 6 - Milano - Tel. 02.56.81.65.80 - Fax 02.56.81.65.88 - email: info@csaserviziaziendaali.it

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali

Descrizione dell'adempimento:

Versamento, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'[art. 2364](#) co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2024 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

L'adempimento riguarda nello specifico:

- la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2025;
- la terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l'1.9.2025 (il 30.8.2025 cadeva di domenica), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;
- con riferimento alla dichiarazione IRAP 2025.

Tale scadenza vale per:

- soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025;
- soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025 sussistendone l'obbligo;
- soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 31.7.2025 in seconda convocazione.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2025.

Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio - Saldo e acconto IRES - Versamento rateale

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Rateizzazione imposte da modello REDDITI

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali

Descrizione dell'adempimento:

Versamento, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'[art. 2364](#) co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2024 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

L'adempimento riguarda nello specifico:

- la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2025;
- la terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l'1.9.2025 (il 30.8.2025 cadeva di domenica), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

corrispettivo;

- con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2025.

Tale scadenza vale per:

- soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025;
- soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025 sussistendone l'obbligo;
- soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 31.7.2025 in seconda convocazione.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2025.

Soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi - IVA - Liquidazione e versamento

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: IVA

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA in regime mensile

Descrizione dell'adempimento:

Liquidazione dell'IVA relativa al mese di settembre e versamento dell'IVA a debito facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel mese di agosto, da parte dei soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi. I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità:

- ne danno comunicazione nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata;
- possono fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica. La disciplina prevede che:

- se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo;
- il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno.

Soggetti che si avvalgono del regime speciale per l'IVA all'importazione - Dichiarazione precompilata dall'ADM - Validazione e versamento dell'imposta

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Via Noto 6 - Milano - Tel. 02.56.81.65.80 - Fax 02.56.81.65.88 - email: info@csaserviziazienda.li

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Termine, per corrieri espressi, operatori postali e altri soggetti che si avvalgono del regime speciale per l'IVA all'importazione, per validare la dichiarazione precompilata, predisposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativa alle importazioni di beni effettuate nel mese precedente:

- non soggetti ad accisa;
- spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in Italia, per le quali non è applicato il regime speciale "IOSS";
- presentati in Dogana per conto della persona alla quale sono destinati, tenuta al pagamento dell'IVA;
- sulla base delle spedizioni effettivamente consegnate.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, in un'unica soluzione o mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni.

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Imposta sugli intrattenimenti e IVA forfetaria - Versamento

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Imposta sugli intrattenimenti

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Imprese

Descrizione dell'adempimento:

Termine per il versamento, in relazione alle attività di intrattenimento svolte nel mese precedente:

- dell'imposta sugli intrattenimenti;
- dell'IVA forfetaria connessa alla suddetta imposta.

Il particolare regime IVA relativo alle attività di intrattenimento è caratterizzato da:

- applicazione dell'IVA sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti;
- forfetizzazione della detrazione;
- esonero dagli adempimenti contabili, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale;
- versamento dell'IVA con le stesse modalità e termini dell'imposta sugli intrattenimenti.

Soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell'isola di Ischia al 26.11.2022 - Versamenti sospesi - Versamento rateale

Data: 16 ottobre 2025

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Datori di lavoro, Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone

Descrizione dell'adempimento:

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Termine, per i soggetti che alla data del 26.11.2022 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, per effettuare il versamento della rata in relazione ai versamenti sospesi, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023.

Ai sensi dell'[art. 1](#) co. 1 del DL 186/2022, sono sospesi i termini, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023:

- dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'[art. 29](#) del DL 78/2010;
- relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli [artt. 23](#) e [24](#) del DPR 600/73, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operati in qualità di sostituti d'imposta;
- relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'[art. 30](#) del DL 78/2010.

La sospensione si applica anche agli atti di cui all'[art. 9](#) co. da *3-bis* a *3-sexies* del DL 16/2012, vale a dire agli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane, alle ingiunzioni di cui al regio decreto [639/1910](#) emesse dagli enti territoriali, e agli atti di cui all'[art. 1](#) co. 792 della L. 160/2019.

Soggetti in regime di "risparmio amministrato" - Capital gain - Versamento dell'imposta sostitutiva

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Imposta sostitutiva capital gain

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Banche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie

Descrizione dell'adempimento:

Versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente, in relazione ai contribuenti in regime di "risparmio amministrato".

Il regime del risparmio amministrato è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni e prevede:

- la tassazione in base al realizzo, per ciascuna operazione, dei redditi diversi, con applicazione, da parte dell'intermediario, dell'imposta sostitutiva;
- la possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative;
- la non applicabilità alle plusvalenze che devono concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente, vale a dire quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non quotate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata;
- l'esclusione dal monitoraggio fiscale, sia interno che esterno, assicurando in tal modo l'anonimato al contribuente.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

L'esercizio dell'opzione è effettuato mediante una comunicazione scritta che il contribuente rilascia all'intermediario contestualmente al conferimento dell'incarico di custodia e amministrazione e all'apertura del deposito o conto corrente.

Per quanto riguarda i rapporti in essere, l'esercizio dell'opzione deve essere fatto:

- mediante apposita dichiarazione sottoscritta, comunicata agli intermediari;
- anteriormente all'inizio del periodo d'imposta.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta dal contribuente è effettuata dall'intermediario.

Sulle plusvalenze derivanti da attività finanziarie rientranti nel regime del "risparmio amministrato" si applica l'imposta sostitutiva di cui all'[art. 5](#) del DLgs. 21.11.97 n. 461 che, attualmente, è pari al 26%.

Qualora l'intermediario non sia in possesso dei dati e delle informazioni necessari per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, deve richiederli al contribuente anteriormente all'effettuazione delle operazioni.

Il contribuente è tenuto a comunicare all'intermediario i dati e le informazioni richiestegli:

- consegnando la relativa documentazione, anche in copia;
- oppure, in mancanza di documentazione, rilasciando una dichiarazione sostitutiva.

Se il contribuente non adempie alle richieste, l'intermediario deve sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a quando non ottiene i dati e le informazioni necessari.

Soggetti in regime di "risparmio gestito" - Capital gain - Versamento dell'imposta sostitutiva

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Imposta sostitutiva capital gain

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Banche, Intermediari finanziari, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie

Descrizione dell'adempimento:

Versamento dell'imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente.

Il regime del "risparmio gestito" è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni che può essere utilizzato, su opzione, da chi conferisce ad un intermediario abilitato l'incarico di gestione individuale di masse patrimoniali.

Le caratteristiche di questo regime sono:

- l'esclusione del risultato di gestione dall'assoggettamento alle imposte sui redditi;
- la tassazione, sulla base del principio della maturazione, dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria imputati al patrimonio gestito;

Via Noto 6 - Milano - Tel. 02.56.81.65.80 - Fax 02.56.81.65.88 - email: info@csaserviziazienda.it

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

- l'esclusione dal risultato di gestione degli altri redditi che devono concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente, dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;
- la determinazione algebrica del risultato netto assoggettabile all'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario, con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese);
- il riporto a nuovo dei risultati negativi di gestione;
- l'esclusione dal monitoraggio fiscale.

Il contribuente esercita l'opzione di "risparmio gestito" con comunicazione all'intermediario sottoscritta:

- contestualmente al conferimento dell'incarico di gestione individuale di patrimoni;
- ovvero anteriormente all'inizio del periodo d'imposta, per i rapporti in essere.

L'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario sul risultato netto maturato della gestione individuale delle masse patrimoniali, comprensivo sia delle plusvalenze o guadagni (redditi diversi) che dei redditi di capitale, indipendentemente dalla loro percezione, ed è pari al 26%.

Il versamento dell'imposta sostitutiva è eseguito dall'intermediario gestore:

- entro il 16 febbraio dell'anno successivo;
- entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di revoca del mandato di gestione.

L'importo dell'imposta sostitutiva da versare è prelevato dal patrimonio della gestione; a tali fini, il gestore può effettuare i disinvestimenti necessari, salvo che il contribuente fornisca direttamente le somme necessarie.

Sostituti d'imposta con massimo 5 dipendenti – Comunicazione dati aggiuntivi con modello F24 – Ritenute redditi di lavoro dipendente e autonomo

Data: 16 ottobre 2025

Adempimento: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale il sostituto d'imposta (con massimo 5 dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente) deve trasmettere i dati aggiuntivi delle ritenute e trattenute sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, relative al mese precedente, mediante il nuovo modello denominato "PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE" da trasmettere in occasione dell'invio del modello F24 (in alternativa alla presentazione del modello 770).

La nuova procedura può essere utilizzata dai sostituti d'imposta che hanno esercitato tale facoltà tramite comportamento concludente e che:

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

- corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;
- sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
- effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97;
- al 31 dicembre dell'anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a 5.

Spedizionieri doganali - Versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Contributi INPS Gestione separata

Soggetti obbligati: Soggetti che hanno erogato compensi a spedizionieri doganali

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sui compensi erogati nel mese precedente agli spedizionieri doganali non aventi un rapporto di lavoro subordinato. In particolare il versamento riguarda i soggetti che effettuano la prestazione nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.

Spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici - Bonifici di pagamento - Versamento delle ritenute operate

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Ritenute alla

fonte Adempimento:

Versamento Soggetti

obbligati: Banche

Descrizione dell'adempimento:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione d'imposta.

Si opera una ritenuta dell'11% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Tobin tax - Versamento dell'imposta

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Tobin tax

Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Notai, Persone fisiche

Descrizione dell'adempimento:

Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie relativa:

- ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti;
- ai contratti derivati e ai titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra;
- alle "operazioni ad alta frequenza",

effettuati nel mese precedente.

I notai sono responsabili per il pagamento solo nel caso in cui intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni.

Venditori a domicilio - Versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS

Data: 16 ottobre 2025

Tributo: Contributi INPS Gestione separata

Soggetti obbligati: Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sul 78% delle provvigioni erogate, per vendite a domicilio, nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.

I contributi sono a carico:

- dell'impresa mandataria (2/3);
- dell'incaricato (1/3).

L'obbligo di versamento della contribuzione è posto in capo alle imprese mandatarie.

Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.

20 ottobre 2025, Lunedì

Contributo per la valorizzazione e salvaguardia dei prodotti agricoli e alimentari con riconoscimento europeo - Presentazione della domanda

Data: 20 ottobre 2025

Adempimento: Domanda di agevolazione

Soggetti obbligati: Organismi associativi

Descrizione dell'adempimento:

Termine per la presentazione, da parte di consorzi e organismi di tutela, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro le ore 17.00, delle richieste di contributo per iniziative di valorizzazione e salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento europeo.

Tra le iniziative agevolabili vi sono:

- organizzazione e partecipazione a fiere, convegni, esposizioni, concorsi;
- pubblicazioni e divulgazioni di conoscenze destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti;
- attività di formazione professionale e acquisizione di competenze, attività dimostrative ed azioni di informazione;
- scambi interaziendali di breve durata ivi comprese le visite di aziende agricole;
- attività di consulenza;
- studi e ricerche idonei a migliorare la conoscenza e garantire lo sviluppo del settore dei prodotti.

Dirigenti - PREVINDAI – Versamento contributi terzo trimestre

Data: 20 ottobre 2025

Tributo: Contributi Fondi dei dirigenti

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al PREVINDAI e relativi al terzo trimestre dell'anno di riferimento.

PREVINDAI è il fondo pensione dei dirigenti industriali il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL per le aziende produttrici di beni e servizi sottoscritto da Confindustria e Federmanager o da un diverso contratto, comunque sottoscritto da almeno una di tali parti (in tal caso, è necessario il preventivo assenso dell'altra parte, risultante dalla sottoscrizione di specifico accordo).

La contribuzione dovuta è determinata applicando l'aliquota (suddivisa tra datore di lavoro e dirigente) alla retribuzione imponibile, con un importo minimo di contributi pari a 4.800 euro annui.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Dirigenti - PREVINDAPI – Versamento contributi terzo trimestre

Data: 20 ottobre 2025

Tributo: Contributi Fondi dei dirigenti

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al PREVINDAPI e relativi al terzo trimestre dell'anno di riferimento.

Sono contrattualmente iscritti al Fondo le imprese e tutti gli altri soggetti che applichino il CCNL per i dirigenti e i quadri superiori di aziende industriali stipulato tra la CONFAPI e la Federmanager per i quali non operino iniziative, casse o fondi comunque diretti ad assicurare, a favore dei dirigenti/quadri superiori, con il contributo delle imprese stesse, forme previdenziali complessivamente analoghe. Possono iscriversi al Fondo, previa delibera del consiglio di amministrazione, le imprese che applichino CCNL diversi.

La contribuzione è calcolata applicando l'aliquota (differente in relazione alla classe di iscrizione del dirigente) alla retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto (entro uno specifico massimale).

Fabbricanti apparecchi misuratori fiscali e laboratori di verifica - Trimestre luglio- settembre - Trasmissione dei dati

Data: 20 ottobre 2025

Adempimento: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Soggetti obbligati: Imprese

Descrizione dell'adempimento:

Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate, da parte dei fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali e laboratori di verifica periodica abilitati, direttamente o tramite intermediario abilitato:

- dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali;
- effettuate nel trimestre luglio-settembre.

Lavoratori agili - Invio comunicazione di inizio o proroga

Data: 20 ottobre 2025

Adempimento: Comunicazioni obbligatorie

Soggetti obbligati: Agenzie di somministrazione

Descrizione dell'adempimento:

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono trasmettere la comunicazione di smart working di:

- inizio periodo della prestazione in modalità agile;
- proroga.

In particolare, le suddette comunicazioni devono essere trasmesse al Ministero del Lavoro entro il giorno 20 del mese successivo all'inizio della prestazione in modalità agile o, nel caso di proroga, dell'ultimo giorno del periodo comunicato prima dell'estensione del periodo.

Lavoratori in somministrazione - Invio comunicazione obbligatoria

Data: 20 ottobre 2025

Adempimento: Comunicazioni obbligatorie

Soggetti obbligati: Agenzie di somministrazione

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono comunicare telematicamente i dati relativi ai rapporti di lavoro instaurati, trasformati e cessati relativi al mese precedente.

In particolare, l'agenzia di somministrazione è tenuta a comunicare:

- l'inizio del rapporto di lavoro non contestuale alla missione;
- l'inizio del rapporto di lavoro contestuale alla missione;
- la trasformazione del rapporto di lavoro in costanza di missione;
- il trasferimento del lavoratore in missione;
- la cessazione del rapporto di lavoro contestuale alla missione;
- la cessazione del rapporto di lavoro in assenza di missione;
- la cessazione anticipata della missione.

Lavoratori marittimi - Invio comunicazione obbligatoria

Data: 20 ottobre 2025

Adempimento: Comunicazioni obbligatorie

Soggetti obbligati: Datori di lavoro marittimo

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale il datore di lavoro, anche per il tramite di un intermediario, deve effettuare la comunicazione telematica di assunzione diretta di personale marittimo.

Inoltre, entro tale termine, devono essere effettuate le seguenti comunicazioni:

- comunicazione di cessazione della gente di mare;
- comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave;
- comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave;
- comunicazione di proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro di entrambe le categorie sopra indicate;

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

- comunicazione unica.

La comunicazione deve essere predisposta per il tramite del servizio informatico UNIMARE entro 20 giorni del mese successivo alla data di imbarco o sbarco.

L'obbligo riguarda in particolare:

- gli armatori;
- le società di armamento.

Lavoro intermediato da piattaforme digitali - Invio comunicazione obbligatoria

Data: 20 ottobre 2025

Adempimento: Comunicazioni obbligatorie

Soggetti obbligati: Committenti di prestazioni di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i committenti devono comunicare i dati necessari in caso di lavoro intermediato da piattaforme digitali. Il DM 23.2.2022 ha definito:

- piattaforme di lavoro digitale, i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una prestazione di lavoro;
- lavoro intermediato da piattaforma digitale, la prestazione di lavoro, compresa quella di natura intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di svolgimento della prestazione.

Resta fermo il termine di comunicazione preventiva per le ipotesi di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa.

Produttori e importatori di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico dichiarazioni III trimestre 2025

Data: 20 ottobre 2025

Tributo: Contributo

CONAI

Soggetti obbligati:

Imprese

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al III trimestre (luglio-settembre) 2025.

La dichiarazione può essere presentata con periodicità:

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

- annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale;
- trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro;
- mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro.

È prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale.

Produttori e importatori di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico dichiarazioni settembre 2025

Data: 20 ottobre 2025

Tributo: Contributo

CONAI Soggetti

obbligati: Imprese

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di settembre 2025.

La dichiarazione può essere presentata con periodicità:

- annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale;
- trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro;
- mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro.

È prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale.

27 ottobre 2025, Lunedì

Datori di lavoro agricolo - Presentazione della denuncia delle retribuzioni all'ENPAIA

Data: 27 ottobre 2025

Adempimento: Denunce retributive e contributive

Soggetti obbligati: Datori di lavoro agricolo

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale presentare all'ENPAIA la denuncia delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente, per:

Via Noto 6 - Milano - Tel. 02.56.81.65.80 - Fax 02.56.81.65.88 - email: info@csaserviziaziendali.it

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

- i dirigenti;
- i quadri e gli impiegati agricoli.

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi per gli impiegati agricoli all'ENPAIA

Data: 27 ottobre 2025

Tributo: Contributi

ENPAIA Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Datori di lavoro agricolo

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi relativi al mese precedente per:

- i dirigenti;
- i quadri e gli impiegati agricoli.

Il contributo è determinato applicando la percentuale stabilita dall'ente sulla retribuzione del mese di competenza. Le aliquote da applicare sono pari a:

- 12% per i dirigenti (di cui 2,5% a carico del lavoratore);
- 11% per i quadri e gli impiegati (di cui 2% a carico del lavoratore).

Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'ente un'addizionale nella misura del 4% sull'importo dei contributi stessi.

Elenchi INTRASTAT - Mese di settembre - Presentazione telematica

Data: 27 ottobre 2025

Adempimento: Elenchi INTRASTAT

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di settembre, in via obbligatoria o facoltativa.

I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:

- cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 *bis*), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'[art. 7-ter](#) del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 *quater*) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'[art. 41-bis](#) del DL 331/93 (modello INTRA-1 *sexies*);
- acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-*bis*) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'[art. 7-ter](#) del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 *quater*), rilevanti ai soli fini

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.

Gli elenchi sono trasmessi:

- con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:

- se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;
- se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.

In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.

Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare.

Elenchi INTRASTAT - Presentazione telematica - Soggetti che nel mese di settembre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale

Data: 27 ottobre 2025

Adempimento: Elenchi INTRASTAT

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Presentazione telematica, da parte dei soggetti che nel mese di settembre hanno superato la soglia di presentazione trimestrale, dei modelli INTRASTAT relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre.

I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:

- cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 *bis*), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'[art. 7-ter](#) del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 *quater*) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'[art. 41-bis](#) del DL 331/93 (modello INTRA-1 *sexies*);
- acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-*bis*) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'[art. 7-ter](#) del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 *quater*), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.

Gli elenchi sono trasmessi:

- con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;

- con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:

- se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;
- se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.

In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.

Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare.

Elenchi INTRASTAT - Trimestre luglio-settembre - Presentazione telematica

Data: 27 ottobre 2025

Adempimento: Elenchi INTRASTAT

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre luglio-settembre, in via obbligatoria o facoltativa.

I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:

- cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 *bis*), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'[art. 7-ter](#) del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 *quater*) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'[art. 41-bis](#) del DL 331/93 (modello INTRA-1 *sexies*);
- acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-*bis*) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'[art. 7-ter](#) del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 *quater*), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.

Gli elenchi sono trasmessi:

- con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

- se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;
- se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.

In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.

Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare.

Modello 730/2025 integrativo - Presentazione del modello integrativo ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato

Data: 27 ottobre 2025

Adempimento: Modello 730

Soggetti obbligati: Persone fisiche

Descrizione dell'adempimento:

Presentazione del modello 730 integrativo ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730 originario è stato:

- presentato al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
- oppure trasmesso direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

I modelli 730 integrativi possono essere presentati solo per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori "formali".

Ai modelli presentati al CAF o professionista va allegata la relativa documentazione.

Utili destinati ai Fondi mutualistici - Versamento quota del 3%

Data: 27 ottobre 2025

Tributo: Utili destinati ai Fondi mutualistici

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Società cooperative

Descrizione dell'adempimento:

Termine per il versamento ai Fondi mutualistici, da parte di società cooperative "solari" non aderenti ad Associazioni nazionali riconosciute, della quota del 3% degli utili di esercizio derivanti dal bilancio relativo all'anno precedente.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Se l'esercizio sociale non coincide con l'anno solare, il termine di versamento è stabilito entro 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.

Il termine scade il 26 ottobre negli anni bisestili.

28 ottobre 2025, Martedì

Modello REDDITI - Saldo e primo acconto - Regularizzazione del versamento con maggiorazione 0,4%

Data: 28 ottobre 2025

Tributo: Imposte da modello REDDITI

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Società di persone, Società semplici

Descrizione dell'adempimento:

Termine per regolarizzare l'insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, con riferimento al modello REDDITI 2025, la cui scadenza del termine, con la maggiorazione dello 0,4%, era il 30.7.2025.

Prelievo erariale unico (PREU) - Bimestre settembre-ottobre - Terzo versamento

Data: 28 ottobre 2025

Tributo: Prelievo erariale unico (PREU)

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Concessionari di apparecchi da gioco

Descrizione dell'adempimento:

Terzo versamento del PREU:

- per il periodo contabile settembre-ottobre;
- in misura pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile maggio-giugno.

La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.

I soggetti interessati sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'[art. 110](#) co. 6 del TULPS.

In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Saldo e acconto IRAP - Regularizzazione del versamento con maggiorazione 0,4%

Data: 28 ottobre 2025

Tributo: IRAP

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Enti non commerciali, Società di capitali, Società di persone

Descrizione dell'adempimento:

Termine per regularizzare l'insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, con riferimento al modello IRAP 2025, la cui scadenza del termine, con la maggiorazione dello 0,4%, era il 30.7.2025.

Saldo e acconto IRAP - Soggetti "solari" - Regularizzazione del versamento con maggiorazione 0,4%

Data: 28 ottobre 2025

Tributo: IRAP

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Enti commerciali

Descrizione dell'adempimento:

Termine per regularizzare l'insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, con riferimento al modello IRAP 2025, la cui scadenza del termine, con la maggiorazione dello 0,4%, era il 30.7.2025.

Saldo e acconto IRES - Soggetti "solari" - Regularizzazione del versamento con maggiorazione 0,4%

Data: 28 ottobre 2025

Tributo: Imposte da modello REDDITI

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali

Descrizione dell'adempimento:

Termine per regularizzare l'insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, con riferimento al modello REDDITI 2025, la cui scadenza del termine, con la maggiorazione dello 0,4%, era il 30.7.2025.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Tale scadenza vale per:

- soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025;
- soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2025 sussistendone l'obbligo;
- soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto.

Saldo e acconto IRPEF, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari, tassazione separata, cedolare secca sulle locazioni, IVIE e IVAFE - Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0,4%

Data: 28 ottobre 2025

Tributo: Imposte da modello

REDDITI Adempimento:

Ravvedimento operoso Soggetti

obbligati: Persone fisiche

Descrizione dell'adempimento:

Termine per regolarizzare l'insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, con riferimento al modello REDDITI 2025, la cui scadenza del termine, con la maggiorazione dello 0,4%, era il 30.7.2025.

29 ottobre 2025, Mercoledì

Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio - Saldo e acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento

Data: 29 ottobre 2025

Tributo: IRAP

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'[art. 2364](#) co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2024 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, con riferimento al modello IRAP 2025, la cui scadenza del termine, senza la maggiorazione dello 0,4%, era il 31.7.2025.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio - Saldo e acconto IRES - Regularizzazione del versamento

Data: 29 ottobre 2025

Tributo: Imposte da modello REDDITI

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'[art. 2364](#) co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2024 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2025, la cui scadenza del termine, senza la maggiorazione dello 0,4%, era il 31.7.2025.

Tale scadenza vale per:

- soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025;
- soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025 sussistendone l'obbligo;
- soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 31.7.2025 in seconda convocazione.

30 ottobre 2025, Giovedì

Lavoro sportivo dilettantistico - Comunicazione al RASD dei dati dei rapporti di lavoro

Data: 30 ottobre 2025

Adempimento: Comunicazioni obbligatorie

Soggetti obbligati: Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Federazioni sportive

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale l'ente sportivo destinatario di prestazioni sportive deve comunicare i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, iniziato nel mese precedente.

I citati dati:

- saranno messi a disposizione di INPS, INAIL, Ministero del Lavoro ed enti cooperanti;
- devono essere comunicati entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.

Rientrano nell'obbligo anche le comunicazioni di cessazione anticipata del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico.

Lavoro sportivo dilettantistico – Direttori di gara - Comunicazione dei dati dei rapporti di lavoro

Data: 30 ottobre 2025

Adempimento: Comunicazioni obbligatorie

Soggetti obbligati: Associazioni di promozione sportiva, Federazioni sportive

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale effettuare le comunicazioni obbligatorie al Centro per l'impiego di cui all'art. 9-bis co. 2 del DL 1.10.96 n. 510 relativamente ai direttori di gara e i soggetti ad essi equiparati e per le prestazioni effettuate nei mesi di luglio, agosto e settembre.

L'adempimento riguarda i direttori di gara, ovverosia coloro che partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica e provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e alla valutazione dell'attività, nonché alla registrazione dei relativi risultati.

In particolare, le comunicazioni obbligatorie al Centro per l'impiego sono:

- effettuate dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, dalle proprie affiliate, nonché dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute spa, per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi;
- comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare.

31 ottobre 2025, Venerdì

Agenti e rappresentanti - Consegna estratto conto e pagamento delle provvigioni maturate - Trimestre luglio-settembre

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Consegna estratto conto provvigioni

Soggetti obbligati: Preponenti di agenti e rappresentanti

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i preponenti devono:

- consegnare all'agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre luglio-settembre;
- pagare le suddette provvigioni.

Nell'estratto conto devono essere indicati tutti gli elementi necessari al fine del calcolo delle provvigioni.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Anagrafe tributaria - Monitoraggio fiscale esterno - Comunicazione dei dati relativi all'anno precedente dei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Comunicazione all'Anagrafe tributaria

Soggetti obbligati: Banche, Intermediari finanziari

Descrizione dell'adempimento:

Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), ai fini del c.d. "monitoraggio fiscale esterno", dei dati relativi all'anno precedente riguardanti i trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento:

- eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR;
- di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, sia che si tratti di un'operazione unica che di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un'operazione frazionata.

Antiriciclaggio - Dichiarazione alla Banca d'Italia - Operazioni di valore pari o superiore a 12.500 euro

Data: 31 ottobre 2025

Tributo: Antiriciclaggio

Soggetti obbligati: Soggetti che effettuano operazioni in oro

Descrizione dell'adempimento:

Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF):

- delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente;
- esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale Infostat-UIF.

Avvocati - Cassa Forense – Emissione straordinaria

Data: 31 ottobre 2025

Tributo: Contributi Cassa Forense

Soggetti obbligati: Avvocati

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale gli avvocati dovranno versare:

- la contribuzione minima obbligatoria dovuta dai neo iscritti in corso d'anno;
- rateazioni già concesse per contribuzione obbligatoria;
- contributi anni precedenti;
- rateazioni di istituti facoltativi (es. retrodatazione, ultra40enne).

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Avvocati che svolgono patrocinii a spese dello Stato - Ammissione alla procedura di compensazione dei crediti

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Compensazione dei crediti

Soggetti obbligati: Avvocati

Descrizione dell'adempimento:

Termine finale, per gli avvocati che vantano dallo Stato crediti per spese, diritti e onorari per il gratuito patrocinio prestato, per registrare le fatture, elettroniche o cartacee, nella piattaforma elettronica di certificazione, al fine di esercitare l'opzione per l'ammissione alla procedura di compensazione dei suddetti crediti.

Tali crediti, entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per avvocati (CPA), sono ammessi:

- alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'IVA;
- al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei suddetti crediti;
- alla compensazione con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali (come stabilito dall'[art. 1](#) co. 860 della L. 197/2022).

L'opzione può essere esercitata:

- dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno;
- ferma restando la disponibilità di risorse, anche dal 1° settembre al 31 ottobre.

Canone RAI - Pagamento della quarta rata trimestrale

Data: 31 ottobre 2025

Tributo: Canone RAI

Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Persone fisiche

Descrizione dell'adempimento:

Termine per il pagamento della quarta rata trimestrale del canone RAI relativo al 2025, mediante il modello F24, nei casi in cui:

- nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura;
- oppure si tratti di utenti per i quali l'erogazione dell'energia elettrica avviene nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.

Il versamento può essere eseguito:

- in unica soluzione (90,00 euro);
- in due rate semestrali, scadenti il 31.1.2025 e il 31.7.2025 (45,94 euro a rata);
- in quattro rate trimestrali, scadenti il 31.1.2025, il 30.4.2025, il 31.7.2025 e il 31.10.2025 (23,93 euro a rata)

Via Noto 6 - Milano - Tel. 02.56.81.65.80 - Fax 02.56.81.65.88 - email: info@csaserviziazienda.it

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Certificazione Unica 2025 - Redditi esenti o dichiarabili solo con il modello REDDITI PF - Trasmissione

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Certificazione unica

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Termine per trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, le "Certificazioni Uniche 2025", contenenti esclusivamente redditi esenti o dichiarabili solo con il modello REDDITI PF (es. Certificazioni relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto).

Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, relative al mese precedente - Emissione delle fatture

Data: 31 ottobre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente.

CIGO – Domanda di ammissione alla CIGO per eventi oggettivamente non evitabili

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Domanda

all'INPS Soggetti obbligati:

Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i datori di lavoro interessati sono tenuti a presentare la domanda di ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Per eventi oggettivamente non evitabili devono intendersi tutte quelle circostanze che integrano causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore. Nel dettaglio, si considerano eventi oggettivamente non evitabili:

- eventi meteo;
- incendi;
- alluvioni;
- sisma;
- crolli;
- mancanza di energia elettrica non programmata;
- impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità;
- guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria;
- sospensione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'azienda e/o ai lavoratori.

Commercialisti - CNPADC – Versamento contributi minimi

Data: 31 ottobre 2025

Tributo: Contributi Cassa Dottori Commercialisti

Soggetti obbligati: Dottori commercialisti

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti (CNPADC) devono effettuare il versamento della seconda rata dei contributi minimi (soggettivo e integrativo).

Per l'anno 2025, sono stati definiti nelle seguenti misure:

- 3.140 euro, il contributo soggettivo minimo;
- 942 euro, il contributo integrativo minimo.

Consulenti del Lavoro - ENPACL – Versamento delle eccedenze

Data: 31 ottobre 2025

Tributo: Contributi ENPACL

Soggetti obbligati: Consulenti del lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i consulenti del lavoro devono versare la seconda rata del contributo soggettivo e del contributo integrativo dovuti in eccedenza rispetto al minimo.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo ottobre - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

Data: 31 ottobre 2025

Tributo: Imposta di registro

Soggetti obbligati: Conduttori di contratti di locazione, Locatori di immobili

Descrizione dell'adempimento:

Termine per:

- registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall'1.10.2025;
- pagare la relativa imposta. L'imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale.

L'imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti.

Decontribuzione delle lavoratrici con figli – Comunicazione codici fiscali dei figli con applicativo INPS – Termine finale

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Comunicazione all'INPS

Soggetti obbligati: Lavoratori

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale la lavoratrice madre è tenuta a comunicare all'INPS i codici fiscali dei figli ai fini dell'accesso alla decontribuzione totale ex L. 213/2023, se la prima esposizione dell'esonero è avvenuta nel flusso UniEmens di competenza marzo 2025.

La lavoratrice ha infatti 7 mesi di tempo, decorrenti dal primo giorno del mese successivo al mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto per la prima volta l'esonero per la lavoratrice, per rendere la comunicazione.

L'adempimento riguarda le lavoratrici:

- che già fruiscono dell'esonero;
- per le quali risultano presenti, negli archivi dell'INPS, i flussi di denuncia UniEmens nei quali il datore di lavoro, pur avendo esposto l'esonero spettante con gli appositi codici di conguaglio, non abbia indicato i codici fiscali dei figli.

Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Definizione delle pendenze tributarie

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone

Descrizione dell'adempimento:

Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie:

- attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- pendenti all'1.1.2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio.

La dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, di cui all'[art. 17](#) del DLgs. 241/97.

Determinazione della base imponibile IRAP in base al bilancio - Esercizio o revoca dell'opzione

Data: 31 ottobre 2025

Tributo: IRAP

Soggetti obbligati: Società di persone

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per le le snc, le sas e i soggetti ad esse equiparati, in contabilità ordinaria, per comunicare all'Agenzia delle Entrate:

- l'esercizio dell'opzione per il triennio 2025-2027 per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d'esercizio);
- oppure la sua revoca, a decorrere dal periodo d'imposta in

corso. L'opzione è comunicata:

- nell'ambito del modello IRAP 2025;
- ovvero utilizzando il modello "Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione IRAP", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate [161213/2015](#), se l'opzione non può essere espressa in sede di dichiarazione annuale (ad esempio nel caso di soggetti neocostituiti o interessati da operazioni straordinarie).

L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta: al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata per il triennio successivo, a meno che l'impresa non revochi l'opzione precedentemente comunicata.

Dichiarazione IVA - Contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche, esonerati dalla presentazione

- Presentazione del quadro VO

Data: 31 ottobre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Trasmissione, da parte dei soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, del quadro VO, al fine di comunicare le opzioni o le revoche dei regimi di determinazione dell'imposta o dei regimi contabili:

- in allegato alla dichiarazione dei redditi;
- mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario.

Il ricorso alla presentazione del quadro VO in allegato alla dichiarazione dei redditi per comunicare le opzioni o le revoche si rende necessario esclusivamente nell'ipotesi in cui:

- il soggetto non è tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA con riferimento ad altre attività svolte;
- ovvero qualora l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto.

Nel frontespizio del modello REDDITI 2025 è prevista una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO.

Le opzioni per i regimi di determinazione dell'imposta sono manifestate mediante comportamento concludente e, in termini generali, vincolano il soggetto passivo per un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, se non viene esercitata la revoca nel quadro VO, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Tra le opzioni di maggiore rilevanza vi sono:

- la liquidazione trimestrale dell'imposta, per i soggetti di cui all'[art. 7](#) del DPR 542/99;
- la separazione delle attività, su base facoltativa, ai sensi dell'[art. 36](#) comma 3 del DPR 633/72;
- il passaggio tra regimi speciali IVA.

Eredi - Dichiarazioni infedeli e versamenti - Regolarizzazione - Data di decesso dall'1.1.2024 al 30.6.2025

Data: 31 ottobre 2025

Tributo: IRAP

Soggetti obbligati: Eredi

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per gli eredi delle persone decedute entro il 30.6.2025, per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo, in relazione all'operato del de cuius:

- l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2023;
- gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2024.

Possono essere regolarizzate anche le violazioni

commesse:

- nell'anno 2023, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
- nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del

minimo. Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

- il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
- la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.

I termini di presentazione delle dichiarazioni da parte degli eredi variano a seconda della data del decesso del contribuente e della modalità di presentazione della dichiarazione (trasmissione telematica o consegna ad un ufficio postale).

Ai sensi dell'[art. 65](#) co. 3 del DPR 600/73, sono prorogati di sei mesi tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa. Pertanto, nel caso di presentazione telematica, per le persone decedute tra l'1.1.2024 e il 30.6.2025, i termini di presentazione delle dichiarazioni rimangono quelli ordinari.

Eredi - Dichiarazioni infedeli e versamenti - Regolarizzazione - Data di decesso dall'1.1.2024 al 30.6.2025

Data: 31 ottobre 2025

Tributo: IRPEF

Soggetti obbligati: Eredi

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per gli eredi delle persone decedute entro il 30.6.2025 per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo, in relazione all'operato del de cuius:

- l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2023;
- gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2024.

Possono essere regolarizzate anche le violazioni

commesse:

- nell'anno 2023, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
- nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del

minimo. Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

- il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
- la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.

I termini di presentazione delle dichiarazioni da parte degli eredi variano a seconda della data del decesso del contribuente e della modalità di presentazione della dichiarazione (trasmissione telematica o consegna ad un ufficio postale).

Ai sensi dell'[art. 65](#) co. 3 del DPR 600/73, sono prorogati di sei mesi tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa. Pertanto, nel caso di presentazione telematica, per le persone decedute tra l'1.1.2024 e il 30.6.2025, i termini di presentazione delle dichiarazioni rimangono quelli ordinari.

Eredi - Modello IRAP 2025 - Presentazione telematica - Data di decesso dall'1.1.2024 al 30.6.2025

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Modello

IRAP Soggetti obbligati:

Eredi

Descrizione dell'adempimento:

Presentazione telematica del modello IRAP 2025 relativo al 2024 cui era obbligato il defunto, deceduto nel periodo compreso tra l'1.1.2024 e il 30.6.2025.

I termini di presentazione delle dichiarazioni da parte degli eredi variano a seconda della data del decesso del contribuente e della modalità di presentazione della dichiarazione (trasmissione telematica o consegna ad un ufficio postale).

Ai sensi dell'[art. 65](#) co. 3 del DPR 600/73, sono prorogati di sei mesi tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa. Pertanto, nel caso di presentazione telematica, per le persone decedute tra l'1.1.2024 e il 30.6.2025, i termini di presentazione delle dichiarazioni rimangono quelli ordinari.

Eredi - Modello REDDITI PF 2025 - Presentazione telematica - Data di decesso dall'1.1.2024 al 30.6.2025

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Modello

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

REDDITI Soggetti

obbligati: Eredi

Descrizione dell'adempimento:

Presentazione telematica del modello REDDITI PF 2025 relativo al 2024 cui era obbligato il defunto, deceduto nel periodo compreso tra l'1.1.2024 e il 30.6.2025.

I termini di presentazione delle dichiarazioni da parte degli eredi variano a seconda della data del decesso del contribuente e della modalità di presentazione della dichiarazione (trasmissione telematica o consegna ad un ufficio postale).

Ai sensi dell'[art. 65](#) co. 3 del DPR 600/73, sono prorogati di sei mesi tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa. Pertanto, nel caso di presentazione telematica, per le persone decedute tra l'1.1.2024 e il 30.6.2025, i termini di presentazione delle dichiarazioni rimangono quelli ordinari.

Gasolio per autotrazione - Domanda per il credito d'imposta o il rimborso - Trimestre luglio-settembre

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Domanda di agevolazione

Soggetti obbligati: Autotrasportatori

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per le imprese di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi, per presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la dichiarazione per ottenere il credito d'imposta in relazione all'applicazione della "carbon tax" o dell'aumento delle accise al gasolio per autotrazione, in relazione al trimestre luglio-settembre.

Il credito d'imposta:

- spetta in relazione ai veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate;
- può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 ovvero chiesto a rimborso, purché di importo pari ad almeno 25,00 euro.

Giornalisti liberi professionisti – Versamento dei contributi eccedenti quelli minimi

Data: 31 ottobre 2025

Tributo: Contributi

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

INPGI Soggetti

obbligati: Giornalisti

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i giornalisti liberi professionisti devono effettuare il versamento dei contributi dovuti in eccedenza rispetto a quelli minimi e relativi all'anno precedente.

Il versamento può essere effettuato:

- in un'unica soluzione;
- ovvero in tre rate mensili di pari importo.

In caso di pagamento rateale, per il 2025, le scadenze sono fissate al:

- 31.10.2025, per la 1° rata;
- 30.11.2025, per la 2° rata;
- 31.12.2025, per la 3° rata.

Le scadenze di pagamento che cadono di giorno festivo sono automaticamente prorogate al primo giorno feriale successivo.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Trimestre luglio-settembre - Integrazione dei dati proposti dall'Agenzia delle Entrate

Data: 31 ottobre 2025

Tributo: Imposta di bollo

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Termine, in relazione alle fatture elettroniche inviate mediante SdI, per variare i dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate, laddove il contribuente ritenga che, relativamente a una o più fatture integrate dall'Amministrazione finanziaria, non risultino i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo.

L'Agenzia delle Entrate, infatti:

- integra, per ciascun trimestre, sulla base dei dati in proprio possesso, le fatture che non riportano l'indicazione dell'imposta di bollo, qualora questa risulti dovuta;
- mette a disposizione del cedente/prestatore o dell'intermediario delegato, mediante il servizio *web* presente all'interno dell'area riservata del sito Fatture e Corrispettivi, un "Elenco A", non modificabile, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il SdI che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo, e un "Elenco B", modificabile,

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

contenente le fatture elettroniche che non recano l'assolvimento dell'imposta, benché ne sorga l'obbligo.

Il contribuente, o l'intermediario delegato, con riferimento al suddetto "Elenco B" può:

- variare i dati comunicati;
- integrare l'elenco, indicando gli estremi delle fatture elettroniche per le quali l'imposta risulta dovuta, ancorché le stesse non siano state individuate dall'Amministrazione finanziaria.

In assenza di modifiche da parte del contribuente, le integrazioni effettuate dall'Agenzia delle Entrate si intendono confermate. Per quanto concerne il terzo trimestre solare, l'Agenzia delle Entrate rende noto al cedente/prestatore o all'intermediario delegato, entro il 15 novembre, l'ammontare:

- dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI nel periodo, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta;
- delle integrazioni proposte, come eventualmente variate dal

contribuente. Entro il 30 novembre il contribuente è tenuto al versamento dell'imposta.

Imposta di bollo virtuale - Versamento della rata bimestrale

Data: 31 ottobre

2025 Tributo:

Imposta di bollo

Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale

Descrizione dell'adempimento:

Termine per il versamento, mediante il modello F24, della quinta rata bimestrale dell'imposta di bollo, da parte dei soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale, diversi dagli intermediari finanziari di cui all'[art. 15-bis](#) del DPR 642/72. I soggetti autorizzati ad assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione all'Ufficio competente, con l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente.

Al termine di ogni bimestre è versata la rata dell'imposta di bollo relativa alle dichiarazioni presentate.

Imposta sostitutiva sui finanziamenti - Versamento seconda rata di acconto

Data: 31 ottobre 2025

Tributo: Imposta sostitutiva finanziamenti

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Banche, Intermediari finanziari, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano operazioni di finanziamento, per il versamento della seconda rata di acconto dell'imposta sostitutiva, pari al 55% dell'acconto dovuto per l'anno in corso, corrispondente al 95% dell'imposta sostitutiva dovuta per l'anno precedente.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva è opzionale e sostituisce:

- l'imposta di registro;
- l'imposta di bollo;
- l'imposta ipotecaria;
- l'imposta catastale;
- le tasse sulle concessioni governative.

L'imposta sostitutiva può trovare applicazione solo alle operazioni di finanziamento "a medio o lungo termine" (salve le eccezioni previste dall'[art. 16](#) del DPR 601/73 in relazione a specifici settori).

Di seguito si riepilogano le aliquote dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti:

- aliquota ordinaria: 0,25%;
- aliquota per i finanziamenti a favore di ex IACP, oggi ATER per la costruzione di case di edilizia economica e popolare: 0,125%;
- aliquota per i finanziamenti a favore di persone fisiche "privati", per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili abitativi e pertinenze in assenza di agevolazioni "prima casa": 2%;
- in presenza delle condizioni di applicazione dell'agevolazione prima casa giovani (art. [64](#) co. 8 DL 73/2021): esenzione.
-

Imprese di assicurazione e riassicurazione - Premi ed accessori incassati ed eventuali conguagli - Versamento dell'imposta sulle assicurazioni

Data: 31 ottobre 2025

Tributo: Imposta sulle assicurazioni

Adempimento: Versamento

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Soggetti obbligati: Imprese di assicurazione

Descrizione dell'adempimento:

Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di settembre, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di agosto.

INPS - Domanda per l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) - Termine di presentazione

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Domanda all'INPS

Soggetti obbligati: Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale presentare domanda di accesso all'ISCRO all'INPS.

Possono richiedere l'ISCRO i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla citata Gestione), in possesso dei seguenti requisiti:

- non titolarità di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non beneficiario dell'Assegno di inclusione;
- avere un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro (annualmente rivalutato);
- regolarità con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- titolarità di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

IVA - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale

Data: 31 ottobre 2025

Tributo: IVA

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, Federazioni sportive

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Descrizione dell'adempimento:

Termine per il versamento rateale dell'IVA sospesa dall'1.1.2022 al 30.11.2022.

Ai sensi dell'[art. 13](#) del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un'unica soluzione.

L'[art. 1](#) co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell'[art. 1](#) co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati:

- in un'unica soluzione entro il 29.12.2022;
- ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.

Libro unico del lavoro - Dati relativi al mese precedente - Registrazione

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Registrazione LUL

Soggetti obbligati: Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale effettuare le registrazioni sul libro unico del lavoro (LUL) dei dati relativi al mese precedente. In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese.

Nel LUL devono essere indicati i dati relativi:

- alle presenze;
- alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

L'obbligo di istituzione del LUL riguarda la generalità dei datori di lavoro, con esclusione di quello domestico. Il LUL può essere tenuto nelle seguenti modalità:

- a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo (vidimati prima dell'uso);
- a stampa laser (con autorizzazione preventiva da parte dell'INAIL);
- su supporti magnetici o ad elaborazione automatica dei dati.

Il datore può tenere personalmente il LUL oppure affidarne la tenuta ai professionisti abilitati o ai centri di assistenza delle associazioni di categoria.

Modello "Consolidato nazionale e mondiale CNM" 2025 - Società consolidante - Presentazione

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Modello "CNM"

Soggetti obbligati: Professionisti, Società di capitali

Descrizione dell'adempimento:

Presentazione del modello "Consolidato nazionale e mondiale CNM" 2025 relativo al 2024:

- esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel;
- obbligatoriamente in forma "autonoma", non potendo essere inserito nel modello REDDITI SC.

Il modello CNM deve essere presentato in applicazione dell'[art. 122](#) del TUIR, per il quale "la società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di gruppo".

Modello 770 - Infedele presentazione e versamenti - Regolarizzazione

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Modello 770

Soggetti obbligati: Professionisti, Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Termine per regolarizzare:

- l'infedele presentazione del modello 770/2024;
- l'omessa effettuazione delle ritenute, o l'omessa applicazione delle imposte sostitutive, sui redditi corrisposti (o maturati) nel 2024;
- l'omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate, o delle imposte sostitutive applicate, nel

2024. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:

- nel 2023, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
- nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del

minimo. Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

- il versamento delle ritenute o delle imposte sostitutive non versate, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
- la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.

Modello 770/2025 - Trasmissione telematica

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Modello 770

Soggetti obbligati: Professionisti, Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Termine per la trasmissione telematica del modello 770/2025.

Il Modello 770 è la dichiarazione utilizzata dai sostituti d'imposta per comunicare all'Agenzia delle Entrate:

- i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno precedente;
- i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate;
- il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati richiesti.

Modello INTRA 12 - Acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti non residenti - Versamento e dichiarazione dell'imposta

Data: 31 ottobre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Enti non commerciali, Imprenditori agricoli

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per i produttori agricoli in regime di esonero *ex* [art. 34](#) co. 6 del DPR 633/72, per:

- versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente;
- presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata.

Modello IRAP - Infedele dichiarazione - Regularizzazione

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Persone fisiche

Descrizione dell'adempimento:

Termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:

- l'infedele presentazione della dichiarazione IRAP 2024, relativa al 2023;
- gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2024.

Possono essere regolarizzate anche le violazioni

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

commesse:

- nell'anno 2023, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
- nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del

minimo. Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

- il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
- la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.

-

Modello IRAP - Infedele dichiarazione - Regolarizzazione

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali, Società di persone

Descrizione dell'adempimento:

Termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:

- l'infedele presentazione della dichiarazione IRAP 2024, relativa al 2023;
- gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2024.

Possono essere regolarizzate anche le violazioni

commesse:

- nell'anno 2023, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
- nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del

minimo. Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

- il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
- la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.

-

Modello IRAP 2025 - Trasmissione telematica

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Modello IRAP

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali, Società di persone

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), del modello IRAP 2025 relativo al periodo d'imposta 2024.

Modello REDDITI - Infedele dichiarazione - Regolarizzazione

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali

Descrizione dell'adempimento:

Termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:

- l'infedele presentazione della dichiarazione dei redditi 2024, relativa al 2023;
- gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2024.

Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:

- nell'anno 2023, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
- nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

- il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
- la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.

Modello REDDITI 2025 - Trasmissione telematica

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Modello

REDDITI Soggetti

obbligati: Professionisti

Descrizione dell'adempimento:

Termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate del modello REDDITI 2025 riferito al periodo d'imposta 2024.

Modello REDDITI ENC 2025 - Trasmissione telematica

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Modello REDDITI

Soggetti obbligati: Enti non commerciali

Descrizione dell'adempimento:

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Termine, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), del modello REDDITI ENC 2025 relativo al periodo d'imposta 2024.

Modello REDDITI PF 2025 - Trasmissione telematica

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Modello

REDDITI Soggetti

obbligati: Persone

fisiche

Descrizione dell'adempimento:

Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello REDDITI PF 2025 relativo al periodo d'imposta 2024.

Modello REDDITI SC 2025 - Trasmissione telematica

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Modello REDDITI

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Società di capitali

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo) del modello REDDITI SC 2025 relativo al periodo d'imposta 2024.

Modello REDDITI SP 2025 - Trasmissione telematica

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Modello REDDITI

Soggetti obbligati: Società di persone

Descrizione dell'adempimento:

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), del modello REDDITI SP 2025 relativo al periodo d'imposta 2024.

Operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie - Fatturazione, registrazione e annotazione

Data: 31 ottobre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente.

Operazioni extra-conto - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell'Anagrafe tributaria

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Comunicazione all'Anagrafe tributaria

Soggetti obbligati: Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie

Descrizione dell'adempimento:

Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati, relativi al mese di settembre 2025, riguardanti:

- le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo;
- i soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi.

Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. [176227](#), modificando il provv. 29.2.2008, n. [31934](#), ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese.

Pensionati - Dichiarazione all'INPS relativa ai redditi di lavoro autonomo

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Comunicazione all'INPS

Soggetti obbligati: Pensionati

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i titolari di pensione - appartenenti alle categorie soggette al regime di incumulabilità parziale della pensione ex art. 10 del DLgs. 503/92 - sono tenuti a trasmettere all'Ente previdenziale la dichiarazione indicante i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel corso dell'anno precedente.

L'adempimento in esame non riguarda i titolari di:

- pensione e assegno di invalidità avente la decorrenza compresa entro il 31.12.94;
- pensione di vecchiaia;
- pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
- pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- pensione o assegno di invalidità a carico dell'AGO dei lavoratori dipendenti, delle forme esonerative, sostitutive ed esclusive della medesima o delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

L'INPS ha definito alcuni casi particolari di esclusione dell'adempimento.

Prelievo erariale unico (PREU) - Versamento della rata mensile per effetto dell'istanza di rateizzazione

Data: 31 ottobre 2025

Tributo: Prelievo erariale unico (PREU)

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Concessionari di apparecchi da gioco

Descrizione dell'adempimento:

Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.

Il concessionario può richiedere mediante un'apposita istanza, la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui si trovi in temporanea situazione di difficoltà. Ogni rateizzazione può essere richiesta per un numero massimo di due versamenti consecutivi per anno solare per un numero di rate mensili fino a un massimo di dieci.

Prestatori di servizi di pagamento - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati dei servizi

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Soggetti obbligati: Imprese

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per i prestatori di servizi di pagamento per i quali l'Italia è Paese di origine e per quelli operanti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento per cui l'Italia è Paese ospitante, per:

- comunicare all'Agenzia delle Entrate le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontalieri;
- laddove, nel corso del trimestre precedente, abbiano fornito servizi di pagamento corrispondenti a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario.

L'Agenzia delle Entrate trasmetterà i file al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP), il quale archivia, aggrega e analizza, in relazione ai singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri.

Quadri RM, RS, RU modello REDDITI PF 2025 - Trasmissione telematica

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Modello

REDDITI Soggetti

obbligati: Persone

fisiche

Descrizione dell'adempimento:

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Termine - per le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2025 - per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2025 (RM, RS e RU), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2025.

Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell'Anagrafe tributaria

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Comunicazione all'Anagrafe tributaria

Soggetti obbligati: Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie

Descrizione dell'adempimento:

Termine per effettuare la trasmissione in via telematica, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati relativi all'instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo, nonché relative variazioni e cessazioni, intervenute nel mese di settembre 2025.

Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. [176227](#), modificando il provv. 19.1.2007 n. [9647](#), ha stabilito che le comunicazioni

devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese.

Regime della trasparenza fiscale - Esercizio o revoca dell'opzione

Data: 31 ottobre 2025

Tributo: IRES

Soggetti obbligati: Società di capitali

Descrizione dell'adempimento:

Termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del modello REDDITI SC 2025, l'esercizio dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca, a decorrere dal periodo d'imposta in corso.

Le società di capitali che accedono al regime di trasparenza sono soggetti in capo ai quali è possibile determinare in modo unitario il reddito complessivo da ripartire tra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

L'opzione per il regime della trasparenza fiscale può essere esercitata:

- dalle società di capitali partecipate soltanto da altre società di capitali;
- sempre che ciascun socio possieda una percentuale di partecipazione agli utili e di diritti di voto della società trasparente non inferiore al 10% e non superiore al 50%.

L'opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e, al termine di ciascun triennio, a meno che non sia revocata, deve intendersi tacitamente rinnovata per un altro triennio.

Registro dei beni ammortizzabili - Compilazione

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Adempimenti documentali

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali, Società di persone, Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Termine per la compilazione del registro dei beni ammortizzabili o dei registri sostitutivi di questo (DPR [695/96](#) e DPR [435/2001](#)).

Il registro dei beni ammortizzabili è costituito da un apposito conto per ciascun bene o categoria di beni.

Remissione in bonis - Omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale - Regolarizzazione

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Remissione in bonis

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone

Descrizione dell'adempimento:

Termine per regolarizzare le omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti, mediante il versamento della sanzione di 250,00 euro (c.d. "remissione in bonis").

La sanatoria è subordinata al verificarsi di alcune condizioni:

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

- le violazioni relative al riconoscimento del beneficio senza le formalizzazioni necessarie o le violazioni connesse all'applicazione del regime opzionale senza averne diritto non siano ancora state contestate dall'Agenzia delle Entrate;
- non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività accertative delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Il contribuente deve possedere “i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento”, che devono sussistere alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione o per l'assolvimento dell'adempimento di natura formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all'accesso a regimi opzionali.

Il contribuente, fermi restando i requisiti richiesti, deve:

- effettuare la comunicazione o eseguire l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (31 ottobre, per i soggetti “solari”);
- versare contestualmente 250 euro.

Risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Soggetti obbligati: Banche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare

Descrizione dell'adempimento:

Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate e/o all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, in via telematica, le risposte negative cumulative riguardanti richieste:

- di informazioni sui rapporti intrattenuti e sulle operazioni svolte con i contribuenti;
- consegnate nel mese precedente.

Ritenute - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale

Data: 31 ottobre

2025 Tributo:

Ritenute alla fonte

Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, Federazioni sportive

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Descrizione dell'adempimento:

Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, sospese dall'1.1.2022 al 30.11.2022.

Ai sensi dell'[art. 13](#) del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un'unica soluzione.

L'[art. 1](#) co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell'[art. 1](#) co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati:

- in un'unica soluzione entro il 29.12.2022;
- ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.

Scheda per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF - Soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi

Data: 31 ottobre 2025

Tributo: IRPEF

Soggetti obbligati: Persone fisiche

Descrizione dell'adempimento:

Presentazione, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, della scheda per effettuare le scelte per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF con la stessa scheda utilizzata dai contribuenti che presentano la dichiarazione.

La scheda va presentata in busta chiusa:

- allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito. L'ufficio postale rilascia un'apposita ricevuta;
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica, il quale rilascia, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l'impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l'effettuazione del servizio prestato.

Scritture di chiusura e valore delle rimanenze - Annotazione nel registro acquisti

Data: 31 ottobre 2025

Tributo: IVA

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Soggetti obbligati: Società di persone

Descrizione dell'adempimento:

Termine per annotare nel registro acquisti ai fini IVA:

- le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.);
- il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore.

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione - Trasmissione dei dati all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per i soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.

I dati da inviare sono quelli delle cessioni effettuate:

- nel mese precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA mensili;
- nel trimestre precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA trimestrali.

Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Dichiarazione vendite a distanza di beni importati e versamento della relativa imposta

Data: 31 ottobre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:

- non soggetti ad accisa;
- spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

- destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.

L'Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di dichiarare e versare l'IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro.

Entro il medesimo termine, i soggetti che si avvalgono dell'IOSS sono tenuti a versare l'imposta dovuta in base alla dichiarazione.

Soggetti che hanno aderito al regime speciale "OSS" - Trimestre luglio-settembre - Presentazione della dichiarazione e versamento dell'IVA

Data: 31 ottobre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al trimestre luglio-settembre riguardante:

- le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA (B2C), in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello del prestatore;
- le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
- talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.

Il One Stop Shop (OSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di assolvere l'IVA e i relativi obblighi in modo semplificato in relazione alle suddette tipologie di prestazioni. L'OSS consente al soggetto passivo di:

- dichiarare e versare in uno Stato membro (Stato di identificazione) l'imposta dovuta in altri Stati membri;
- senza necessità di identificarsi in ciascuno degli Stati membri.

Lo Stato di identificazione riversa poi l'imposta agli Stati di competenza.

Il regime è facoltativo ma se il soggetto passivo decide di avvalersene è tenuto ad applicarlo in tutti gli Stati membri e per tutte le operazioni che rientrano nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l'operazione.

Soggetti con diritto al rimborso IVA infrannuale - Richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione - III trimestre 2025

Data: 31 ottobre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Termine per presentare all'Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario del modello TR, la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA del trimestre luglio-settembre 2025.

L'[art. 38-bis](#) co. 2 del DPR 633/72 prevede che il soggetto passivo possa ottenere il rimborso del credito IVA in relazione a periodi inferiori all'anno (ossia al trimestre), se di ammontare superiore a 2.582,28 euro, qualora sussista almeno uno dei seguenti presupposti:

- aliquota media: esercizio in via esclusiva o prevalente di attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquota media, maggiorata del 10%, inferiore a quella mediamente applicata agli acquisti e alle importazioni;
- operazioni non imponibili: effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR [633/72](#), nonché di operazioni assimilate e intracomunitarie, in misura superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- beni ammortizzabili: acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili IVA;
- soggetti non residenti: svolgimento dell'attività da parte di un soggetto non residente che opera in Italia mediante rappresentante fiscale oppure mediante la propria identificazione diretta;
- operazioni non soggette: effettuazione, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, delle seguenti operazioni, poste fuori dal campo di applicazione dell'IVA, per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizio accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizio di cui all'[art. 19](#) co. 3 lett. a-bis) del DPR 633/72, ossia operazioni esenti di cui ai n. 1-4 dell'[art. 10](#) del DPR 633/72, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dall'UE o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla stessa.

In alternativa alla richiesta di rimborso, i soggetti passivi IVA in possesso dei predetti requisiti possono utilizzare il credito IVA trimestrale in compensazione a mezzo modello F24.

Soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa - Riduzione dei versamenti - Versamento rateale degli importi

Data: 31 ottobre 2025

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Datori di lavoro, Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, per il versamento rateale del 50% degli importi dovuti in relazione:

- ai tributi, ad eccezione dell'IVA, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali scaduti il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019;
- nella misura ridotta del 40% dell'importo dovuto, senza applicazione di sanzioni e interessi.

I contribuenti possono versare gli importi:

- in un'unica soluzione entro il 30.11.2023;
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme da versare entro il 30.11.2023.

Il primo 50% degli importi era da versare entro il 30.6.2023 (in un'unica soluzione o in forma rateale).

Soggetti non residenti, non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo - Modello REDDITI PF 2025

- Trasmissione in forma cartacea

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Modello

REDDITI Soggetti

obbligati: Persone fisiche

Descrizione dell'adempimento:

Presentazione del modello REDDITI 2025 relativo al periodo d'imposta 2024, in forma cartacea mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale) - Esercizio o revoca dell'opzione

Data: 31 ottobre 2025

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Tributo: IRES

Soggetti obbligati: Società di capitali

Descrizione dell'adempimento:

Termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del modello REDDITI SC 2025, l'esercizio dell'opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (rispettivamente, consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca, a decorrere dal periodo d'imposta 2025.

L'opzione deve essere comunicata:

- con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla;
- in via telematica all'Agenzia delle Entrate tramite l'apposito modello (prov. Agenzia delle Entrate 17.12.2015 n. [161213](#)), per le società neocostituite o derivanti da trasformazioni.

La revoca dell'opzione è possibile decorso:

- ciascun triennio di validità, per il consolidato nazionale;
- il primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo, per il consolidato mondiale.

Tonnage tax - Esercizio dell'opzione decennale o revoca - Imprese marittime

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Soggetti obbligati: Imprese

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per comunicare all'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del modello REDDITI 2025, l'esercizio dell'opzione decennale per la determinazione forfetaria della base imponibile derivante dal traffico internazionale delle navi (c.d. "tonnage tax"), o la sua revoca, a decorrere dal periodo d'imposta in corso.

In generale, l'opzione deve essere comunicata con la compilazione del quadro OP del modello REDDITI presentato nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla, da parte dei seguenti soggetti:

- società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società e enti non residenti (anche privi di personalità giuridica), che esercitano nel territorio dello Stato un'attività d'impresa mediante stabile organizzazione.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Pertanto, qualora, ad esempio, l'impresa marittima intenda esercitare l'opzione per la tonnage tax a partire dal periodo di imposta 2025, dovrà trasmettere all'Agenzia delle Entrate il quadro OP relativo al modello REDDITI (SP o SC) 2025.

L'opzione per il regime della tonnage tax deve essere esercitata relativamente a tutte le navi, dotate dei requisiti richiesti dall'[art. 155](#) del TUIR, conseguiti entro la chiusura del periodo di imposta cui si riferisce l'opzione.

Pertanto, l'opzione può essere:

- individuale, ossia relativa ad una singola società di navigazione non facente parte di alcun gruppo;
- di gruppo, cioè relativa ad un gruppo di imprese, costituito dalla controllante e da quelle società in relazione alle quali sussiste il c.d. "controllo di diritto".

L'opzione di gruppo deve essere esercitata, oltre che dalla controllante, anche dalle società controllate (dotate dei requisiti richiesti per l'accesso), che devono comunicarla, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, alla società controllante.

L'opzione viene tuttavia trasmessa all'Agenzia delle Entrate dalla sola società controllante tramite la compilazione del quadro OP del modello REDDITI.

Alla regola di esercizio dell'opzione mediante invio del quadro OP del modello REDDITI fanno eccezione le ipotesi in cui l'opzione si esercita presentando il modello "Comunicazioni per i regimi di Tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione IRAP", recato dal provv. Agenzia delle Entrate 17.12.2015 n. [161213](#), quali le fattispecie di:

- variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito a tale regime fiscale, per le quali il modello va presentato entro 3 mesi dall'evento che ha determinato la variazione del gruppo;
- opzione per il regime della tonnage tax da parte di società che non possono comunicarla con il modello REDDITI, poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere ad un diverso modello REDDITI (ad es. REDDITI SP anziché REDDITI SC) avendo mutato la forma societaria in essere nell'annualità precedente, per le quali ipotesi il modello va trasmesso entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

Anche quest'ultima comunicazione va presentata all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

La revoca dell'opzione è possibile decorso ciascun decennio di validità dell'opzione, sempre mediante la trasmissione del quadro OP del modello REDDITI opportunamente compilato.

L'opzione:

- è irrevocabile per 10 esercizi sociali;
- allo scadere del decennio, si rinnova tacitamente per un altro decennio, qualora non sia esercitata la revoca.

In ragione del rinnovo automatico di tale regime il contribuente intenzionato ad interrompere l'opzione, una volta concluso il termine di efficacia dell'opzione, deve comunicarne la revoca mediante il modello OP con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale intende revocare l'opzione per il regime di tonnage tax.

Trattamenti di integrazione salariale – Dati necessari per il pagamento diretto

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Comunicazione all'INPS

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale, a pena di decadenza, i datori di lavoro interessati sono tenuti a comunicare all'INPS i dati necessari per il pagamento diretto dell'integrazione salariale riferita al secondo mese precedente.

L'adempimento:

- deve essere infatti effettuato entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione;
- riguarda quei datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto della prestazione da parte dell'Istituto previdenziale.

Nell'ipotesi in cui il datore non ottemperi alla trasmissione dei suddetti dati, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro.

UniEmens – Trasmissione del flusso all'INPS

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Denunce retributive e contributive

Soggetti obbligati: Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine per effettuare la trasmissione telematica all'INPS, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei collaboratori.

La trasmissione:

- viene effettuata mediante il flusso UniEmens;
- riguarda i dati retributivi e contributivi relativi al mese precedente e riferiti a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi occasionali, venditori a domicilio, associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.

Prima della trasmissione, il file XML deve essere controllato dal software di controllo messo a disposizione dall'INPS.

UniEmens PosAgri – Trasmissione del flusso all'INPS

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Denunce retributive e contributive

Soggetti obbligati: Datori di lavoro agricolo

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale trasmettere il flusso telematico UniEmens PosAgri con i dati retributivi e contributivi della manodopera agricola occupata nel mese precedente.

La trasmissione consente all'INPS di ottenere i dati necessari per la tariffazione del trimestre di competenza. Il versamento dei contributi viene effettuato entro il:

- 16 settembre per la contribuzione del primo trimestre;
- 16 dicembre per la contribuzione del secondo trimestre;
- 16 marzo dell'anno successivo per la contribuzione del terzo trimestre;
- 16 giugno dell'anno successivo per la contribuzione del quarto trimestre.

Venditori al dettaglio di libri - Credito d'imposta - Richiesta al Ministero della Cultura

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Domanda di agevolazione

Soggetti obbligati: Commercianti al minuto

Descrizione dell'adempimento:

Termine per presentare in via telematica, entro le ore 12.00, la richiesta per il riconoscimento dell'apposito credito d'imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell'anno precedente:

- alla Direzione generale biblioteche e diritto d'autore del Ministero della Cultura;
- da redigersi sui modelli predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale documentazione richiesta;
- mediante l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo <https://taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/sportello-domande/>. Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.

Volontari sportivi – Rimborsi spese – Comunicazione al RASD - Terzo trimestre

Data: 31 ottobre 2025

Adempimento: Adempimenti documentali

Soggetti obbligati: Associazioni di promozione sportiva, Federazioni sportive

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale comunicare al RASD i nominativi e l'importo corrisposto a titolo di rimborso ai volontari sportivi nello svolgimento dell'attività sportiva, riferiti al trimestre luglio, agosto e settembre.

Le prestazioni dei volontari sportivi non sono retribuite ma possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché' deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti